CMXXV SEDUTA

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1953

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Commissione parlamentare consultiva (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 38334

Commissioni permanenti (Variazione nella composizione) 38334

Congedi 38333

Disegni di legge:

(Trasmissione) 38333

(Presentazione):

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 38334

Interpellanza (Annunzio) 38359

Interrogazioni (Annunzio) 38359

Per lo svolgimento di una interrogazione:

FRANZA 38361

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 38361

Proposta di legge (Presentazione) 38334

Proposta di legge: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (*Di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

DE LUCA 38335

STURZO 38342

CARISTIA 38346

LUCIFERO 38352

DONATI 38354

Relazioni (Presentazione) 38334

Sull'ordine dei lavori:

GRISOLIA . . . . . *Pag.* 38340

TUPINI 38341

TERRACINI 38341

PRESIDENTE 38341

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Gonzales per giorni 8, e Silvestrini per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al Corso di laurea in scienze biologiche » (2783);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni » (2784);

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo in alcune Università » (2786).

Per quest'ultimo disegno di legge il Ministro proponente ha chiesto che sia adottata la procedura di urgenza.

Pongo ai voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alla Commissione competente.

Presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Merlin Angelina ha presentato la seguente proposta di legge:

« Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » (2785).

Questa proposta di legge sarà stampata, distribuita e assegnata alla Commissione competente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Spallino e Picchiotti hanno presentato, rispettivamente a nome della maggioranza e della minoranza della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), le relazioni sul disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi » (2689).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Variazione nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo parlamentare Democratico cristiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Vaccaro cessa di appartenere alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

il senatore Borromeo entra a far parte della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), in sostituzione del ministro Cappa.

Variazione nella composizione di Commissione parlamentare consultiva.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato il senatore Rizzo Giambattista a far parte della Commissione parlamentare consultiva per la formazione del testo unico delle leggi sulle tasse di concessioni governative in sostituzione del senatore Ruini, dimissionario.

Presentazione di disegno di legge.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigo-

relli ed altri: « Incompatibilità parlamentari », già approvata dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Luca, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, considerato che la molteplicità e complessità progredienti delle funzioni dello Stato moderno non consentono più ai parlamentari, e meno lo consentiranno per l'avvenire, di ricoprire cariche, esercitare professioni, attendere ad uffici od impieghi, remunerati o meno, in quanto ogni loro attività deve ritenersi assorbita dall'assiduo, consapevole esercizio dell'alto mandato loro affidato dal popolo;

considerato che la collettività esige, a buon diritto, che i suoi eletti non abbiano ad esplicare attività che possano, comunque, essere od apparire in contrasto con gli interessi dello Stato e quindi soggette — almeno potenzialmente — al controllo del Parlamento; attività che, oltre tutto, riuscirebbe assai difficile determinare in concreto, mentre, traendo le conseguenze dal principio di cui al comma precedente, ogni discriminazione verrebbe superata ed assorbita dal divieto generale;

ritenuto che il disegno di legge in discussione, mentre non risolve radicalmente e compiutamente il problema, può suonare offesa così al corpo elettorale come agli eletti;

ritenuto che norme del genere debbano essere conosciute preventivamente dagli aspiranti al mandato parlamentare, del quale debbono essere determinati diritti, facoltà, doveri e limiti; non potendosi ammettere che durante l'esercizio del mandato stesso venga ad essere vietata un'attività che si sapeva consentita e lecita al momento dell'elezione;

invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge, inteso a vietare ai futuri parlamentari ogni attività, professionale od impiegatizia, come ogni carica od ufficio, diversi dall'esercizio del mandato, con le opportune disposizioni accessorie e conseguenziali ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, qualche leggero brivido e non pochi capogiri mi avvertono che l'influenza sta per visitarmi. Dico questo per chiedervi venia sia della parola che non sarà agile, sia della materia che tratterò come potrò, sia, e più specialmente, della brevità in cui sarò costretto a contenere il mio intervento.

Il problema, inutile rilevarlo, è grave, serio, delicato, molto delicato perchè investe la attività degli eletti del popolo, perchè tende a disciplinare appunto questa che è tra le più alte attività dello Stato. Ho inteso alcuni amici, forse i più logici, forse coloro che più ritengono nobile ed impegnativo il mandato parlamentare, dire che la materia deve essere sottratta ad una regolamentazione giuridica in quanto il senso del limite e dell'autodisciplina dovrebbe dire agli eletti quali sono le attività consentite e quali non debbono ritenersi tali. È giusto. In regime di democrazia, quando è il popolo sovrano a designare i propri rappresentanti scegliendoli, eleggendoli, è recare offesa così al corpo elettorale, come all'eletto, pensare che questo secondo possa avvalersi del mandato per porre in essere situazioni in contrasto con la più rigorosa moralità. Però è anche vero che c'è, diffusa in mezzo al popolo, una esigenza che per me è figlia di un sentimento che altamente onora noi che abbiamo avuto la ventura di essere designati dal popolo a questo alto seggio. Il popolo vuole che i suoi rappresentanti siano non solo immuni da ogni colpa e da ogni sospetto, ma vuole che tutte le occasioni, tutte le tentazioni siano allontanate, in modo che esso possa guardare in piena fiducia a coloro cui ha dato il mandato parlamentare.

Permettete un ricordo della mia adolescenza. Sostenevo gli esami di licenza liceale in Ancona. Salendo un giorno — visitavo i palazzi più interessanti di Ancona — lo scalone d'onore del Comune, in una stele al primo pianerottolo vidi inciso questo motto: « *Si tibi, quae tibi, non tibi sed populo* ».

È un monito questo che vorrei vedere inciso in tutti i pubblici palazzi perchè dovrebbe servire a ognuno che ricopre uffici che l'impegnano verso il popolo, a ricordarsi che egli

deve spogliarsi di ogni particolare interesse per far solo gli interessi del popolo. Sotto questa minaccia, che sarebbe grave per lui, sarebbe ragione di danno, di disonore, se questo precetto egli non lo tenesse presente, se questo precetto non fosse continuamente operante nella esplicazione del suo mandato. Perchè ho fatto questo richiamo? Perchè a mio avviso se a una regolamentazione si deve venire delle incompatibilità parlamentari in quanto, come prima dicevo, il popolo esige che a questa regolamentazione si addivenga, non dobbiamo aver paura nè preoccuparci delle conseguenze che potranno derivare da una regolamentazione larga. Bisogna essere pronti a fare sacrifici oggi noi, domani quelli che verranno a sostituirci, di tutti i privati interessi per soddisfare insieme alle esigenze che derivano da un incarico della postulazione morale, che derivano dal popolo che ci elegge. Questa è la ragione per cui in luogo di una regolamentazione di merito, in luogo di andare a vedere se la carica tale o la carica tal'altra può implicare una specie di pericolo per la serietà e l'onestà dell'esercizio del mandato, dobbiamo prendere in considerazione una situazione oggettiva che è quella che oggi si verifica e di cui do atto nel mio ordine del giorno e cioè che, stante la complessità e la molteplicità delle mansioni che lo Stato moderno ogni giorno assume, noi dobbiamo vietare a chi abbia l'onore di rappresentare il popolo di esercitare oggettivamente, in concreto, una qualsiasi altra attività in quanto, appunto in funzione di quella molteplicità e complessità di funzioni, chi liberamente voglia esercitare un mandato parlamentare in piena e perfetta coscienza, con piena e perfetta sicurezza e integrità, deve dedicarsi soltanto all'esercizio del mandato, abbandonando ogni altra attività qualunque essa sia.

Non è serio — perdonatemi questa parola un po' dura — venire a dire che un magistrato il quale si lamenta ogni giorno di non fare in tempo a compier le istruttorie che gli sono demandate dal suo ufficio, che non riesce a pubblicare le sentenze se non dopo un anno e più da che sono state messe in decisione le cause, non è serio che venga a dirci che può contemporaneamente esercitare il mandato parlamentare e l'ufficio di magistrato. Io sono certo che a meno che non possieda il genio di Pico della Mirandola non può riuscire convenientemente ad assolvere l'uno e l'altro dovere. Dal che consegue che l'uno o l'altro si trascura e cioè non lo si compie.

Sia detto altrettanto per gli avvocati, parlo di questi perchè faccio parte di quella categoria. Un avvocato serio, un avvocato che si rispetti e che non voglia tradire la fiducia di chi a lui ricorre per averne patrocinio nelle difficili contingenze della vita, non può promettere un'assistenza che non potrà dare, perchè domani il mandato parlamentare gli imporrà di assistere, per esempio, alle sedute fiume a cui voi illustri colleghi della sinistra ci costringerete fra poco. (*Proteste dalla sinistra*).

Durante il ventennio ho avuto la disgrazia di dover difendere una causa in cui avevo per avversario un grande avvocato che era consigliere nazionale. Ogni volta che si doveva difender la causa c'era un telegramma in cui si diceva: « Mandato parlamentare vietami intervenire udienza ». Sette volte abbiamo rinviato il processo e sempre con questa motivazione. Il quale episodio singolo ma rivelatore, dimostra come insieme non si possono esercitare le due funzioni. E questo anche per gli impiegati; perdonatemi amici impiegati, voi siete parecchi, ma io, abituato a parlare con molta schiettezza, mentre vi chiedo perdono, non taccio il timore di recarvi offesa o disappunto. Voglio citare il caso proprio del mio più caro amico, l'onorevole Carelli. Come volete che un ispettore agrario provinciale il quale ha per legge un'infinità di mansioni possa contemporaneamente far bene l'una cosa e l'altra? Non è assolutamente possibile anche con il massimo di buona volontà.

Non esemplifico ulteriormente perchè credo sia palese, manifesta ed evidente la bontà, la logica, la assoluta consenguenzialità delle mie deduzioni. Se questo, onorevoli colleghi, è vero che cosa ci vieta di prendere il coraggio a due mani e dire chiaro e tondo: noi se vogliamo fare i parlamentari, e domani coloro che vorranno concorrere alle elezioni al Parlamento, sappiamo in partenza che con le elezioni resteremo sospesi da ogni altra attività diversa, perchè il Paese ha il diritto e il dovere di esigere da noi che il mandato che ci

affida sia eseguito con scrupolo, dignità e serietà.

Ho già detto dell'esigenza della collettività a che gli eletti non possano essere nemmeno indotti in tentazioni da altre attività connesse o comunque concorrenti con l'attività parlamentare, esigenza che siccome risponde ad un principio di moralità profonda, noi non possiamo nè dobbiamo trascurare, ma che invece dobbiamo ascoltare e ponderare. Se noi accettando queste esigenze, volessimo con la legge andare a colpire tutte le singole cariche o uffici che possono far nascere qualche sospetto, non riusciremmo mai a contemplare tutti i casi possibili.

(*Entra nell'Aula il senatore don Luigi Sturzo. Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

Giacchè ho la parola parmettetemi onorevoli colleghi di salutare don Luigi Sturzo che oggi per la prima volta entra in quest'Aula ad onorarla della sua presenza, ad illuminarla della sua sapienza. Uomo di cui è inutile tessere gli elogi, che per noi di questa parte è stato un maestro, mentre per tutti i cittadini d'Italia è stato difensore di idealità ed ha tenuto alto il prestigio della Nazione in tempo torbidi e difficili; penso di interpretare insieme il sentimento dei colleghi di maggioranza ed anche dei colleghi di minoranza salutando in lui una fiaccola di italianità, un intelletto vivo ed operante, con gli auguri più fulgenti che la sua attività, protraendosi nel tempo sempre più lucida, coerente ed attiva, possa onorare ancora il Paese, possa ancora servire nel Parlamento di guida e di emulazione per tutti. (*Vivi applausi dal centro*).

Dicevo dunque, riprendendo il mio dire, che sarebbe assai difficile determinare in concreto quali possano essere le attività da vietare e quali da permettere. Se si accettasse la tesi da cui sono partito, e cioè che oggettivamente non è possibile insieme esercitare il mandato parlamentare e ricoprire altri incarichi od uffici, la questione morale non sarebbe posta, non ci sarebbe questione di sospetto e di lucro, tutti potrebbero essere tranquilli che nulla di illecito sarà perpetrato per la impossibilità giuridica di applicarsi ad altra attività che non sia il mandato parlamentare; con questo sistema sarebbe eliminata ogni questione automaticamente e nello stesso tempo si garantirebbe il popolo che la sua esigenza di moralità sarà soddisfatta al cento per cento senza eccezioni. Ma guardiamo un po' anche alla portata morale del disegno di legge che oggi noi stiamo discutendo. Quello che ieri era lecito oggi diventa illecito, quello che ieri poteva essere a buon diritto operato, oggi diventa per un atto di volontà del legislatore illecito, si noti bene, a carico di quelle persone, e non sono poche, che hanno fino ad oggi ricoperto i due incarichi. Tutto questo a mio avviso suona offesa per il corpo elettorale e per gli eletti. Per il corpo elettorale perchè avrebbe dato il mandato a chi si sarebbe potuto domani approfittare della sua posizione di parlamentare per illecite operazioni, per l'eletto perchè egli sarebbe legittimamente sospettato di aver potuto operare in contrasto con i doveri che gli derivavano dal mandato conferitogli.

Ma un altra questione, onorevoli colleghi, si potrebbe prospettare: non si può parlare di vera e propria retroattività della legge, ma è certo che il disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare sancisce l'illiceità di rapporti, ormai consolidati, che, quando furono posti in essere, erano perfettamente consentiti. Quindi si verrebbe a rendere illecito ciò che ieri era lecito, si verrebbe a vietare una attività che ieri era consentita e che oggi non potrebbe essere più consentita al parlamentare, sconvolgendo completamente quelli che sono stati i presupposti delle elezioni.

Ad esempio, parlando di me, io, Presidente della Camera di commercio di Viterbo, quando mi sono presentato al suffragio, non ho lontanamente pensato che ci potesse essere una incompatibilità di qualsiasi natura. Nessuna incompatibilità morale potrebbe venire eccepita a me che ho dato studio e fatiche, senza naturalmente percepire un soldo, facendo il Presidente della Camera di commercio. Oggi quella carica diventa illecita, perchè un legislatore capriccioso ad un certo momento mi dice che io essendo senatore non posso fare il Presidente della Camera di commercio. A me pare che anche per questo motivo non si possa votare il disegno di legge che ci hanno demandato i colleghi dell'altro ramo del Parlamento perchè, se non proprio di retroattività della legge, si tratta di un *jus superveniens* che verrebbe a ledere un diritto consolidato

secondo le norme vigenti quando quelle posizioni si costituirono: il che non mi sembra lecito. Prendo per esempio il caso del mio amico Braitenberg, che è Presidente della Cassa di risparmio, uomo che ha fatto di questo incarico la ragione della sua vita. Egli si presenta come senatore, viene eletto, seguita per cinque anni a ricoprire quella carica, senza che nessuno abbia potuto mai dir nulla sulla sua onestà. Ma oggi gli si dice: vai a casa, perchè, una delle due, o tu non puoi più fare il senatore, o tu non puoi più essere il Presidente della Cassa di risparmio. Veramente si giunge al ridicolo, e ciò che è ridicolo non può formare oggetto di leggi serie dello Stato.

Fino a questo momento ho considerato il problema come un dilemma: o non far nulla delle incompatibilità parlamentari, oppure, a soddisfare l'esigenza che viene da ogni parte della popolazione, vietare qualsiasi forma di attività diversa da quella del mandato parlamentare, partendo dal presupposto che nessuno — o quanto meno ben pochi — può dignitosamente, seriamente e compiutamente, dedicarsi, oltre che al mandato parlamentare, ad altri incarichi. Invece i nostri legislatori del primo ramo del Parlamento hanno pensato di scegliere una terza via, ossia la via dell'esame delle singole cariche ed incarichi, e vietare quelli che, a giudizio in verità molto affrettato di chi ha votato la legge, sono stati ritenuti incompatibili.

Al Senato, una volta che si dovesse escludere la via indicata dal mio ordine del giorno, si presentano tre diverse soluzioni: o approvare la legge così come è venuta dal primo ramo del Parlamento, o modificarla o respingerla.

Approvarla così come è venuta dalla Camera dei deputati: questo ci propone la Commissione. Francamente, onorevoli colleghi, già nella relazione Lepore così cauta e così disinvolta, vi sono dei cenni precisi che dànno la sensazione che egli stesso, che poi conclude per l'approvazione della legge, non sia per niente persuaso della bontà della legge stessa, almeno così come è formulata. Ed allora, ritorno ancora una volta a chiedere al Senato: è mai possibile ed ammissibile che un alto consesso, come quello a cui ho l'onore di appartenere, possa accettare, quasi ormai come una norma di sua abitudine, di fare delle leggi che esso sente e sa persino incostituzionali, come è avvenuto ieri l'altro, a proposito delle Regioni? Badate che l'ho votata anch'io, ma cio non esclude che io abbia sentito, e senta ancora, il morso, amico Fantoni, di quella specie di comando che ci è venuto dalle esigenze della collettività per l'approvazione di una legge che noi, almeno, così non volevamo.

Comunque, non credo che l'esempio, che non è un buon esempio, che si può trarre da quell'approvazione, possa diventare per noi norma di vita parlamentare. Ed allora, se siamo tutti d'accordo che la legge che ci si propone è una legge che non va, perchè non vogliamo cercare di raddrizzarla, nei limiti del possibile? Non si dimentichi, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, che quella legge forse ha un'origine non perfettamente limpida; non si dimentichi che quella legge fu lanciata in un momento particolarmente delicato in cui sembrava che quell'esigenza del popolo, cui accennavo prima, si fosse ravvivata, inasprita. Non dimentichiamo che effettivamente, oggettivamente, la legge presenta lacune e contraddizioni, che io molto rapidamente andrò ad esaminare, per dimostrare come, quanto meno, sia necessario che la legge sia emendata e rinviata all'altro ramo del Parlamento, non per insabbiarla, come è diventata costante asserzione ogni volta che si rinvia una legge all'altro ramo del Parlamento. Non è esatto che la si voglia insabbiare; affatto, anzi si può pubblicamente dire alla Camera dei deputati che, siccome si è liberata, felicemente per noi, infelicemente per voi (*indica la sinistra*), della legge elettorale (*commenti dalla sinistra*) ha tutto il tempo per poter rivedere quelle che saranno le conclusioni del Senato, senza costringerlo ad approvare una legge che esso non sente conforme ai suoi desideri, alle sue aspirazioni, alle sue legittime esigenze di legislatore.

Esaminiamo la legge. Primo problema: quale è la sfera della sua applicazione? Mistero! Dico mistero, perchè, se io vado a leggere l'articolo primo e vedo che: « i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie, in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato », il primo quesito che mi si presenta è questo: gli impiegati possono o no, durante l'esercizio della loro funzione, essere parlamentari? Ba-

date che io ho avuto la preoccupazione di chiedere in proposito l'opinione di parecchi colleghi. Alcuni mi hanno risposto « sì » altri mi hanno risposto « no ». Se già in partenza, noi stessi che vogliamo la legge, non sappiamo a chi la legge debba applicarsi, mi domando se non sia, non dico necessario, perchè è parola che non rende il concetto, ma se non sia indispensabile precisare la sfera di applicazione della legge. Perchè, badate, la lettera parla espressamente di impiegati quando si dice: « Non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo ». Quando sia pacifico, e credo che lo sia, che un impiegato, sia pure dopo un concorso, è nominato dal Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma non negli enti pubblici o privati.

DE LUCA. In ogni modo, onorevole Lucifredi, non è che il dubbio sia solo mio, ma è anche di molti colleghi. Comunque, compresi o non compresi, io vi domando: credete voi che quando si commina una incompatibilità, quando si parla di controllori e controllati, si possa sul serio, come ha fatto il senatore Sturzo, consentire che proprio gli impiegati che sono i controllati per eccellenza debbano divenire i controllori? Quindi, o gli impiegati sono compresi nelle norma del progetto di legge, ed allora bisogna fare i conti con la Costituzione, o non sono compresi ed allora si creeranno delle posizioni assurde.

Non basta, si fanno anche delle eccezioni; all'articolo primo della proposta di legge si dice: « Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti fiera ». Io questi enti fiera li vedo apparire in una forma molto curiosa perchè questi enti sono quasi sempre sussidiati dallo Stato e allora il Presidente dell'ente fiera può essere deputato, mentre il Presidente della Camera di commercio no. Ma che razza di logica è questa! È mai possibile che il legislatore possa cadere in simili errori?

Si dice che gli avvocati non possono difendere chi si trova in contrasto con lo Stato davanti alla Magistratura. Francamente mi domando che cosa dovrà fare un avvocato al quale domani si presenti un Tizio il quale gli affidi una causa e nello sviluppo della lite, ad un certo momento, occorra chiamare in causa l'Amministrazione dello Stato, ed allora bisognerà che questo avvocato si ritiri e affidi la causa ad un altro collega. È vero o non è vero che in un conflitto giudiziario c'è il magistrato che deve dire la parola della giustizia stando al di fuori di ogni sospetto? Perchè allora umiliare professionisti e magistrati sospettandoli sia gli uni che gli altri?

Andiamo avanti; ho già detto della irrazionalità dell'applicazione di una legge che arriva oggi a situazioni che sono consolidate. Noi dobbiamo preoccuparci di far delle buone leggi, ma dobbiamo preoccuparci delle ripercussioni che quelle leggi possono avere nella pubblica opinione. Chi leverà domani dalla mente dei semplici, che sono i più, che ad un certo momento un senatore o un deputato è stato defenestrato da una carica per una qualche ragione poco chiara?

Ora, se quello che dico modestamente è esatto, mi sapete dire il perchè si vorrebbe vietare una qualunque modificazione la quale portasse nella legge quelle correzioni che sono necessarie e che rispondono a un criterio largo di tecnica giuridica, di applicazione secondo giustizia non delle norme scritte della legge, ma di una giustizia superiore? Se le critiche che modestamente sto facendo sono critiche che hanno fondamento, perchè mai un ramo del Parlamento, che è chiamato a fare una nuova legge, non deve portare modificazioni? Ma perchè? La legge si insabbia? Non è vero; in ogni caso, sarà la responsabilità di altri e non la nostra. Noi abbiamo un dovere, ed è quello di fare bene le leggi. Quando abbiamo assolto il nostro dovere, vengano pure i catoni a dirci che noi non avevamo sensibilità politica. Questo non è vero, io respingo in pieno questa che può essere una vera e propria insinuazione. La sensibilità politica è un patrimonio che ciascuno di noi porta nell'intimo della sua coscienza, e quando si presenta una situazione così imprecisa ingarbugliata e difficile come quella che io sto sottoponendo al Senato, penso che sia dovere nostro di fare tutto quello che ci è consentito dalla nostra altissima funzione per ottenere che si varino leggi che abbiano la loro applicazione secondo la giustizia sostanziale e secondo i princìpi fondamentali che non do-

vrebbero mai essere dimenticati. Io non difendo gli interessi di nessuno, quando io, iniziando il mio dire e sostenendo la mia tesi principale, ho parlato di incompatibilità oggettiva, generale, sono andato molto più in là del punto cui intende arrivare la legge.

Io desidero che il Parlamento sia immune da ogni sospetto, e per questo mi permetterò di insistere, dopo aver inteso le osservazioni del Governo per l'approvazione del mio ordine del giorno. Ma se il mio ordine del giorno non fosse approvato, mentre non potremmo re-respingere la legge perchè respingerla vorrebbe dire deludere l'aspettazione del popolo, vorrebbe dire che non vogliamo ascoltare quella sollecitazione che ci viene dalla folla, nel tempo stesso non possiamo, per questo motivo che è legato alla nostra funzione, accettare una legge di cui non condividiamo la formulazione e i criteri che la informano. Abbiamo il diritto di emendarla: emendiamola, rinviamola all'altro ramo del Parlamento, che sarà responsabile esplicitamente e moralmente dell'eventuale insabbiamento, al quale io non credo. Quando infatti all'altro ramo del Parlamento si è votata la proposta di legge, così come ci è stata mandata, non si è voluto insabbiarla. Se si voleva insabbiarla o la si poteva respingere, o si poteva mandare la discussione per le lunghe. Oggi la proposta di legge cammina per la sua strada naturale; non mettiamo impedimenti al suo cammino, cerchiamo di modificarla come meglio convenga, rinviamola alla Camera, che accoglierà quelle modificazioni che riterrà necessarie come le abbiamo ritenute noi.

E ritorno al punto di partenza: ho ricordato il motto inciso sullo scalone del Palazzo municipale di Ancona. Ritorno a ricordare a me stesso, e invito i colleghi a ricordare anch'essi, questo principio fondamentale: bisogna abbandonare anche quei suggerimenti del subcosciente che ci potrebbero portare a valutare e supervalutare interessi particolari; cerchiamo con ogni mezzo di liberarci da questo complesso di inferiorità, affermiamo i nostri doveri e i nostri diritti in piena e sicura coscienza. Il popolo, che ha una particolare sensibilità verso chi opera nell'àmbito del giusto e dell'onesto ci darà la sua incondizionata approvazione e noi avremo la coscienza di aver compiuto integralmente il nostro dovere. (*Applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

Sull'ordine dei lavori.

GRISOLIA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi abbiamo oggi preso visione dell'ordine del giorno di questa seduta pubblica e di un ordine del giorno dei lavori della prima Commissione permanente del Senato. L'inizio dei lavori della seduta pubblica è fissato per le ore 16; mentre la prima Commissione permanente ha fissato l'inizio dei suoi lavori per le ore 17, e cioè durante lo svolgimento dei lavori del Senato in seduta pubblica.

Quale presentatore, insieme al collega Rizzo Domenico, momentaneamente assente per ragioni familiari, del disegno di legge sulla disciplina della propaganda elettorale, connesso col disegno di legge iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno dell'indicata 1ª Commissione, è evidente che ho il diritto anzi il dovere di intervenire nei lavori della Commissione stessa.

Ora, io chiedo all'autorità dell'esimio Presidente dell'Assemblea ed alla cortesia del Presidente della 1ª Commissione permanente di conciliare questo mio diritto-dovere di intervenire nei lavori della Commissione con l'articolo 42 del Regolamento del Senato, che, nella prima parte, sancisce che nessun senatore può mancare alle sedute.

Io intendo adempiere anche a questo tassativo dovere previsto dal citato articolo 42, specie perchè si sta discutendo in quest'Aula un disegno di legge di particolare importanza, quello cioè relativo alle incompatibilità parlamentari, e che, neanche a farlo apposta, richiede la presenza in Aula proprio della 1ª Commissione permanente del Senato.

Il collega De Luca, un istante fa, parlando sul disegno di legge relativo alle predette incompatibilità, ha fra l'altro messo in evidenza la difficoltà dei parlamentari di trovarsi contemporaneamente in parecchi posti. Ora, sarebbe ben strano che, proprio durante i lavori del Senato, ognuno di noi dovesse contemporanea-

mente stare nell'Aula e nella sala delle varie Commissioni!

È vero che noi abbiamo già fatto un'eccezione al nostro Regolamento, però limitatamente al mercoledì mattina, quando non si discutono disegni di legge, ma si trattano soltanto interrogazioni ed interpellanze, che in genere interessano in modo particolare l'interrogante o l'interpellante; ma si tratta di una eccezione dettata dal comune desiderio di rimediare al fatto che in due giorni della settimana i senatori sono assenti da Roma e perciò il Senato è costretto a non tenere sedute pubbliche nè riunioni di Commissione.

Ora, sarebbe una enormità — a parte ogni dubbio sulla regolarità o meno della contemporaneità di dette sedute pubbliche e di Commissioni — trasformare l'eccezione in una regola quotidiana dei nostri lavori. E perciò io rivolgo pubblica richiesta al Presidente della 1ª Commissione, perchè egli, quale regolatore dei lavori della Commissione stessa, voglia togliere dall'imbarazzo quanti intendano partecipare anche ai lavori in oggetto, rinviando ad un altro giorno l'inizio della trattazione degli argomenti di cui all'odierno ordine del giorno della 1ª Commissione, in modo che questa nostra pubblica seduta abbia regolare e completo svolgimento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della 1ª Commissione permanente.

TUPINI. Onorevoli colleghi, non è la prima volta, e l'onorevole Grisolia lo sa bene, che contemporaneamente si fanno sedute nell'Assemblea e sedute nelle Commissioni. L'articolo del Regolamento che è stato invocato vale tanto per le Commissioni quanto per l'Assemblea. D'altra parte c'è una questione alla quale si è accennato ed è quella che in questo momento preoccupa l'Assemblea, cioè la legge sulle incompatibilità parlamentari alla quale proprio la stessa 1ª Commissione, è impegnata ad assistere; ed allora poichè egli faceva una preghiera al Presidente della 1ª Commissione, quella cioè di conciliare la doppia esigenza, io posso dare atto all'onorevole Grisolia, così come in una conversazione avvenuta tra me e il Presidente del Senato si è stabilito, che noi cercheremo di fare tutto quello che è possibile perchè le due esigenze vengano conciliate. Intanto non posso rimandare la seduta indetta per le cinque; la cominceremo e vedremo quello che dovremo fare e quando lo avremo stabilito allora sarà chiaro per tutti l'atteggiamento che dovremo tenere per quanto concerne l'ordine dei lavori stabiliti e dalla 1ª Commissione e dall'Assemblea.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al Presidente della 1ª Commissione: frattanto che si farà in questa Aula? Non certo si continuerà la discussione del disegno di legge in esame, il quale, come ha ben detto l'onorevole Tupini, è di competenza della 1ª Commissione. Occorre pertanto trovare un'altra soluzione che non sia in contraddizione, se non con gli articoli del Regolamento, almeno con il nostro buon senso.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli colleghi, siamo in sede di discussione generale. Per un breve momento noi possiamo benissimo assentarci, restando in Aula il relatore, onorevole Lepore. In Commissione potremo stabilire il modo come addivenire alla conciliazione delle due esigenze. Tengo pertanto ferma, se lo permette l'onorevole Terracini, la convocazione che ho fatto. In sede di Commissione vedremo di accordarci.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Bisogna giustamente avvalersi della propria autorità quando occorra risolvere situazioni difficili che si presentino inopinatamente. Ma l'autorità del Presidente della 1ª Commissione non può giungere a vietarci di restare in Aula mentre si discute una legge di competenza della suddetta Commissione. È infatti da prevedersi che il processo di conciliazione preannunciatoci durerebbe un po' più di cinque minuti. Perciò non ritengo che basti dire: la Commissione è convocata, dunque resti convocata.

D'altra parte è oggi la prima volta che prende la parola in questa Aula un nostro eminentissimo collega, l'onorevole Sturzo, salutato dalla cordialità unanime di tutti noi. Come si può costringerci ad uscire dall'Aula?

PRESIDENTE. Data la situazione, la riunione della 1ª Commissione potrà aver luogo alle ore 19, anzichè alle 17.

Non essedovi osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sturzo. Ne ha facoltà.

STURZO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la prima volta che ho l'onore di parlare in questa Assemblea, ho il dovere di intervenire sul tema delle incompatibilità parlamentari, essendo stato da diversi anni impegnato a rilevarne sulla stampa l'importanza e l'urgenza.

La Costituzione prescrive all'articolo 65 che « la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ». Le ineleggibilità furono fissate dalla stessa Costituente con le leggi del 20 gennaio 1948, n. 6, per la Camera dei deputati e del 6 febbraio 1948, n. 29, per il Senato, risultando identiche per la elezione dei due rami del Parlamento.

È però da notare che il legislatore sotto il titolo di « eleggibilità » inserì vari casi di reale incompatibilità riguardanti i deputati regionali, i presidenti della Deputazione provinciale (oggi: Giunta provinciale) e i sindaci dei capoluoghi di provincia. Ma si fermò lì, sicchè il problema della incompatibilità nel suo specifico carattere non fu affrontato. Solo alla presentazione delle proposte di legge degli onorevoli deputati: Petrone, Bellavista, Vigorelli e altri, vi si diede inizio; le tre proposte furono ridotte in unico testo e approvate dalla Camera dei deputati lo scorso aprile e quindi portate a questa Assemblea col voto favorevole della prima commissione permanente.

Non c'è disegno di legge che sia perfetto; ogni proposta può essere migliorata. Le critiche al testo presentato potranno avere giustificazioni parlicolari. Ma alla vigilia delle elezioni della Camera dei deputati una legge sulle incompatibilità parlamentari dovrebbe già essere in atto, perchè il corpo elettorale, i partiti e gli stessi futuri candidati fossero posti in grado di valutarne gli effetti e decidere in conseguenza. Se manca una tale legge, è arrivata al momento giusto la proposta di iniziativa parlamentare e l'esame di questa Assemblea in via preliminare dovrebbe cadere sulla convenienza politica di approvarla. Questa convenienza esiste, essendo la Camera dei deputati alla fine del suo periodo di nomina. Nel caso di ritardo ad approvare il testo definitivo della proposta in discussione, la nuova Camera sarebbe eletta senza che sia stata data esecuzione al disposto della Costituzione. Sarebbe anche frustrata l'aspettativa del Paese e degli stessi partiti che hanno avuto occasione di pronunziarsi a favore della proposta di legge.

Il segretario politico della Democrazia Cristiana, onorevole Gonella, così si è espresso nel suo discorso ufficiale al Congresso democratico cristiano tenuto a Roma nel novembre scorso: « Il sistema parlamentare ha bisogno di fede nell'efficacia del costume, ed il Parlamento stesso vuol essere esempio di questo costume ». « Alla legge sulle incompatibilità è stata favorevole la Direzione del Partito e tale legge è passata in virtù dell'appoggio del nostro Gruppo della Camera. Ora è al Senato e ci auguriamo che rapida possa essere la sua definitiva approvazione ». L'organo ufficiale del Partito democratico cristiano « Libertas », diretto dallo stesso onorevole Guido Gonella, dopo il periodo citato annota fra parentesi in corsivo: « applausi ». Auguro che il Gruppo democratico cristiano di questa Assemblea sottolinei anch'esso di applausi la citazione delle parole del proprio segretario politico.

I partiti di sinistra alla Camera sono stati favorevoli e si trovano deputati di quella parte fra i proponenti della proposta di legge « Vigorelli » che si interzò con quelle presentate in precedenza dagli onorevoli Petrone e Bellavista.

Il partito liberale, per le ripetute dichiarazioni del segretario politico onorevole Villabruna, non solo è favorevole alla rapida approvazione del presente testo di legge, ma lo ha messo come uno dei punti da figurare nell'accordo quadripartito, come si rileva dai quotidiani del 23 settembre scorso e da altri comunicati prima e dopo tale data.

Lo stesso è stato affermato più volte dagli organi dei partiti social-democratico e repubblicano.

Voci discordi non mancarono alla Camera e non mancano al Senato, più sulla tecnica della legge che sulla impostazione politica che

può dirsi non solo accettata dall'ambiente parlamentare, ma ritenuta, così in Parlamento che nel Paese, veramente indispensabile.

La 1ª Commissione del Senato interpretando questo sentimento ha dato il suo consenso al testo inviato, e il relatore, onorevole Lepore, ha portato a questa Assemblea la raccomandazione dell'« integrale approvazione del testo di legge così come è stato redatto dalla Camera e trasmesso al Senato ». Sottolineo le parole dell'onorevole relatore facendo notare che in questo voto si sono trovati d'accordo i membri dei vari partiti appartenenti a tutti i gruppi del Senato, compresovi il gruppo democratico cristiano cui appartiene lo stesso relatore. Volentieri quindi mi associo al voto della Commissione raccomandando anch'io l'integrale approvazione del testo.

Potrei fermarmi qui, se la proposta della Commissione fosse accettata da tutti; nel fatto vi sono delle perplessità che si riferiscono al sistema e altre che si riferiscono alla stessa composizione del Senato.

Se il Senato fosse quasi egualmente composto di membri elettivi e di membri di diritto e a vita, certe imcompatibilità che valgono per gli uni, per il fatto di dovere periodicamente affrontare il corpo elettorale sotto il contrassegno di un partito e sottoporsi tanto alla disciplina di un partito quanto a quella del relativo gruppo, non varrebbero per gli altri posti in posizione di indipendenza.

Reputo intanto opportuno fare un esame complessivo del problema delle incompatibilità parlamentari, per potervi inquadrare quelle fissate nella proposta di legge in esame.

La prima incompatibilità da rilevare è quella che deriva da nomine fatte dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri direttamente per posti che in qualsiasi modo creano una dipendenza gerarchica e un controllo d'autorità.

Pur mancando, anche in tali casi, una certa differenza fra la scelta di un parlamentare elettivo e quella di un senatore di diritto e a vita, per la indipendenza del secondo dai partiti e dalle lotte elettorali, rimarrebbe il fatto della gerarchizzazione, sia o no la nomina a termine fisso e soggetta a revoca.

Per far cadere certe riserve fatte attorno ad una recente nomina si sono citati i precedenti di senatori posti a capo di servizi statali quali il Governatorato della Banca d'Italia, la Presidenza della Corte dei conti o del Consiglio di Stato o della Cassazione. Ma a parte che nel passato prefascista l'appartenenza ed un partito, o meglio ad una corrente politica, non comportava vincoli superiori a quelli di una libera e indipendente adesione personale, il fatto di essere senatore a vita di nomina regia toglieva uno dei motivi di incompatibilità per tali posti, quello di ripetere il mandato parlamentare dai voti di un corpo elettorale, al quale periodicamente ripresentarsi.

Ai casi in esame potrebbe applicarsi oggi un altro motivo di incompatibilità: quello di accudire contemporaneamente a due uffici; dico oggi perchè nel passato remoto un affollamento di affari al Senato vitalizio non accadeva spesso e neppure era lo stesso il ritmo degli affari negli organi superiori dello Stato. Ma oggi la incompatibilità a coprire altri uffici che impegano l'attività giornaliera del parlamentare è così evidente da doversi estendere a tutti coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione.

Non si tratta di precludere al magistrato, al professore, all'ufficiale delle Forze armate o al funzionario dei vari gradi amministrativi e tecnici dello Stato e degli enti e delle aziende dipendenti dallo Stato l'accesso al Parlamento, a parte ogni altra considerazione in merito. Si tratta di dover constatare la enorme difficoltà per un magistrato, un militare, un insegnante a continuare il servizio attivo; per un funzionario, mettiamo un direttore generale, un intendente di finanza, ad accudire allo stesso tempo ai lavori parlamentari e alle pressanti cure di ufficio. Egli verrebbe posto nella incomoda posizione del servo di due padroni; ma i due padroni, Parlamento e Amministrazione, sarebbero in una posizione più incomoda del loro servitore. Lo stesso deve dirsi dell'insegnante di scuola, e, sotto certi aspetti, anche del professore universitario.

A regolare tale incompatibilità non è necessario che l'eletto scegliendo il mandato abbandoni il posto che occupa; basta che cessi temporaneamente dall'esercizio del posto che occupa nella pubblica amministrazione, da riassumere a suo tempo quante volte il mandato non venga confermato. In sostanza quel che oggi è

facoltativo diverrebbe obbligatorio per tutti gli eletti.

Il mio modo di vedere tale problema, mi porterebbe a chiedere il ripristino del numero chiuso dei dipendenti statali tanto nella Camera che nel Senato elettivo, per non depauperare il servizio pubblico, nè aggravare l'Amministrazione con un numero eccessivo di coloro che sarebbero comunque considerati in congedo straordinario.

Nel Senato vitalizio di nomina regia, le categorie di funzionari erano limitate ad alcuni alti posti di responsabilità e di rappresentanza; il numero chiuso era fissato dalla legge elettorale della Camera, dove i dipendenti statali furono un tempo limitati a dieci e poi portati a quaranta. Oggi non vi è alcun limite. Sicchè tale problema merita serio esame.

Le incompatibilità di cui si occupa la proposta di legge in discussione sono ben diverse da quelle da me esaminate in precedenza; sono molto importanti dal punto di vista del costume; perciò il Paese ne attende la sollecita approvazione.

Si tratta di eliminare dal Parlamento la figura del controllato-controllore. Non è ammissibile che un libero cittadino o un funzionario sia presidente, amministratore, sindaco, direttore generale e così via di enti sottoposti alla vigilanza e tutela dei singoli ministeri o di organi interministeriali, e allo stesso tempo sia deputato o senatore. Non si tratta solo di incompatibilità con il mandato parlamentare per la coicidenza di due occupazioni impegnative non conciliabili nel tempo, e in molti casi nello spazio; si tratta principalmente di conflitto di attività, di gerarchizzazione di compiti e di collisione di responsabilità nella stessa persona. L'incompatibile così designato sarebbe in sostanza un controllato dal Parlamento e allo stesso tempo membro del Parlamento; un gestore di ente sovvenzionato che in Parlamento delibera le sovvenzioni; un responsabile dell'andamento di un ente pubblico che presenta il bilancio al Parlamento e che come senatore o deputato lo approva.

La proposta di legge in discussione aggiunge (art. 3) la incompatibilità parlamentare con l'esercizio di cariche in istituti bancari o società che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie. Questa disposizione ha una base nel fatto che gli istituti bancari e simili sono in maggior parte di diritto pubblico, o di interesse nazionale controllati dallo Stato a mezzo dell'I.R.I. che ne tiene la totalità o la maggioranza delle azioni; ovvero filiazione o derivazione di tali istituti. Anche per gli amministratori e sindaci di istituti privati che esercitano il credito bancario o di finanziamento, essendo posti sotto la vigilanza dello Stato, non importa se esercitano a mezzo della Banca d'Italia e in molti casi dal Comitato interministeriale del credito, il riconoscimento di incompatibilità è indispensabile.

Pertanto, la proposta di legge risponde ad una esigenza pubblica inderogabile, essendo oramai passate nelle mani dello Stato molte delle attività economiche a tipo privatista, ed avendo lo Stato creato enti, aziende e società miste, controllando una notevole parte della vita economica del Paese e sulla quale Ministri e relative burocrazie hanno una ingerenza decisiva. A parte il fatto che per molti enti, anche a carattere locale, il Tesoro nomina presidenti e consiglieri, può sciogliere Consigli di amministrazione, Collegi sindacali, inviare ispezioni, procedere ad inchieste.

Non è possibile affidare al costume e alla sensibilità personale degli interessati un fenomeno che non è più eccezionale, ma normale e divenuto così imponente da estendersi a gran parte della vita economica nazionale.

Altri motivi di ordine politico e amministrativo inducono ad affrettare l'approvazione della proposta di legge: anzitutto la formazione quanto più larga possibile dei ceti amministrativi e politici che sono la spina dorsale di un paese civile e moderno.

Se molti posti di responsabilità pubblica sono accumulati nel migliaio di persone che compongono i due rami del Parlamento, la formazione delle nuove reclute diverrebbe assai lenta e problematica; mancherebbe la possibilità delle sostituzioni e dei ricambi; i giovani resterebbero indietro per decine di anni · si verrebbe a produrre una specie di anchilosi sociale. La democrazia ha bisogno di larghezza e rapidità di formazione di ricambi; invece il cumulo delle cariche crea il campo chiuso degli interessi precostituiti. Non è forse vero che colui che ha più incarichi ne desidera degli altri? E chi ha più onori ha sete di maggiori onori? E chi

prende indennità e compensi da varie parti tende ad aumentarne il numero e la portata?

Non alludo a nessuno: parlo di una tendenza della nostra natura, di un fatto psicologico constatabile sempre e dappertutto, al di fuori del problema che si va discutendo in questa Assemblea. (*Applausi*).

Si dice che non ci sono persone adatte a questo o a quel posto se non deputati e senatori. Errore di visuale. I partiti sono inclini a far nominare i propri parlamentari perchè li hanno sottomano; ma una volta approvata la legge sulle incompatibilità, troverebbero molti altri fra i propri amici ben preparati a quei posti e a quegli uffici di interesse amministrativo e finanziario che saranno dichiarati incompatibili per un parlamentare.

Le vere competenze sono spesso restie a farsi avanti. Non nego che ci siano competenze notevoli fra i parlamentari. Ma dovendo ciascuno seguire la propria vocazione, una volta eletto avrà la scelta fra il mandato parlamentare e l'impresa, l'azienda, l'ente dove potere far valere le proprie attitudini e qualità.

Si afferma e si ripete che se venisse approvata la proposta di legge sulle incompatibilità, ci perderebbe il Parlamento, dove non potrebbero più sedere coloro che hanno esperienza degli enti statali, bancari, finanziari e amministrativi. È mia convinzione che se perdita ci fosse, sarebbe dal lato degli enti in parola. Ma ammessa l'ipotesi, vorrei far notare che il numero maggiore di incompatibili si riscontrano in enti economici locali, enti di riforma, consorzi di bonifiche, piccole aziende di credito, piccole e medie industrie, enti e consorzi agrari provinciali; mentre negli enti nazionali I.N.A., I.R.I., I.M.I., A.G.I.P., Federconsorzi, Cassa del Mezzogiorno, istituti previdenziali gli incompatibili sarebbero assai meno. I primi saranno forse una cinquantina, i secondi una ventina, poco più poco meno. Per i primi, nessuno può affermare che non ci sia in provincia gente seria, ben preparata, pratica di problemi economici, di agraria, di bonificamento, di finanza che non possa sostituire i parlamentari in ben altri affari impegnati; ovvero viceversa, che non ci siano aspiranti alla Camera e al Senato che non possano degnamente sostituire quei parlamentari che desiderano continuare a prestare l'opera loro nelle suddette amministrazioni locali. Non ci perderebbero quindi nè il Parlamento nè l'economia; e ci guadagnerebbe il costume, cessando il sistema di nomine ministeriali fatte a deputati e senatori, che divengono soggetti gerarchicamente a Ministri e a direttori generali pur essendo, come parlamentari, in una posizione politica superiore. La figura del controllato-controllore è assai discutibile nei rapporti amministrativi e morali. Ma tale inconveniente ingrandisce quando si passa da piccoli o medi enti locali (cito per esempio l'acquedotto pugliese o l'ente maremma) e si arriva ad enti a carattere nazionale. La Federconsorzi vale più di un Ministero, senza le responsabilità politiche che comporta il Ministero; il nuovo Ente nazionale idrocarburi varrà più di un Ministero come già vale di più l'A.G.I.P. che ne sarà assorbito; un Ministero vale di sicuro la Cassa per il Mezzogiorno e simili. Ebbene, se la competenza di coloro che partecipano nei vari posti di amministrazione di tali enti è veramente indispensabile per il Parlamento, scelgano il Parlamento; se è indispensabile per l'ente, scelgano l'ente. Non si ripeta il celebre: « se io vado chi resta? Se io resto chi va? ». Ciò poteva supporsi necessario nell'immediato dopo guerra quando mancava perfino la conoscenza di persone che non fossero ritenute da scartare perchè appartenenti al caduto regime. Ma oggi che si è fatta una quasi decennale esperienza di uomini e di cose, volere mantenere i posti di comando nazionale dentro la cerchia di un centinaio di persone, parlamentari e funzionari insieme, sarebbe un metodo erroneo che porterebbe alla creazione di un'oligarchia tanto più potente quanto più limitata ne è la cerchia dei partecipanti e quanto più si trova legata a consorterie di affari che si sviluppano attorno agli enti pubblici. (*Applausi*).

Il timore che al Parlamento andranno uomini impreparati e inesperti, per via delle proposte incompatibilità non è fondato: le classi economiche sono assai più estese che non sia il piccolo ambito di amministratori e sindaci di enti statali e parastatali a tipo nazionale e di carattere pubblico; e ciò anche per il noto e deprecato metodo del cumulo di cariche; di costoro, come dissi, ben limitato è il numero degli attuali deputati e senatori.

La mancanza di esatte statistiche al riguardo dà corpo alle ombre, per cui si va a credere che il Parlamento di domani potrà perdere i più competenti e autorevoli membri che oggi vi partecipano. Soprattutto bisogna evitare in politica, come in ogni altra branca dell'attività umana, la creazione del mito dell'uomo necessario. Ci saranno uomini eccezionali; non c'è mai l'uomo necessario, non per gli enti economici statizzati e neppure per il Parlamento. (*Approvazioni*).

Questo hanno ben visto la maggioranza della Camera dei deputati, quando, col voto della Democrazia cristiana, secondo l'autorevole affermazione dell'onorevole Gonella, approvò il testo che oggi si trova avanti a questa Assemblea; non che la 1ª Commissione permanente del Senato che ha dato parere favorevole con la raccomandazione della approvazione integrale e tempestiva della proposta di legge. Sarebbe fare un grave torto alla classe politica italiana se da un lato fosse così stremata da non produrre nuovi elementi ben preparati alla vita parlamentare; e dall'altro lato non fosse così disinteressata da non scegliere il mandato pubblico rinunziando ai posti che non sarebbero più compatibili.

In conclusione, interesse politico-amministrativo, interesse economico, alto scopo morale e utilità democratica nell'allargare la formazione della classe politica e tecnica del Paese, impongono l'approvazione immediata del disegno di legge sulle incompatibilità, alla vigilia delle elezioni politiche. Sarebbe dannoso rimandarne l'applicazione, nei riguardi della Camera dei deputati, frustrando per un altro quinquennio la generale aspettativa. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caristia. Ne ha facoltà.

CARISTIA. Onorevoli colleghi, dopo il discorso lucidissimo ed esaurientissimo del nostro eminente collega don Luigi Sturzo, io potrei rinunciare alla parola. Ma in una discussione come quella in cui oggi siamo impegnati che ha importanza così eccezionale, è bene che ognuno di noi prenda posizione e assuma la sua parte di responsabilità.

Il fatto che il progetto oggi sottoposto alla nostra discussione abbia dormito per oltre un anno, fra tanti altri, negli archivi della Camera dei deputati e abbia corso grave pericolo di dormire per sempre, fra tanti altri, nell'ombra discreta degli stessi archivi, suggerirebbe commenti molto malinconici che conviene, per voler essere brevi, lasciare da parte. Dobbiamo, invece, rallegrarci che finalmente, dopo così lungo lasso di tempo e, dopo tanto battere e ribattere, esso sia riuscito ad affrontare la discussione e abbia avuto, sia pure in una forma che lascia alquanto a desiderare, l'approvazione della maggioranza dei membri della Camera dei deputati e giunga ora a noi confortato dal voto unanime della 1ª Commissione.

Non credo ch'esso incontrerà, in massima, gravi opposizioni e oso, anzi, sperare che infine avrà la stessa fortuna di cui è stato coronato nell'altro ramo del Parlamento. Probabilmente si appunteranno, contro di esso, come suole accadere, le stesse obbiezioni tante volte ribattute, ma è lecito sperare che esso ci troverà, infine, tutti concordi nell'approvazione di norme che hanno lo scopo immediato di cooperare al migliore andamento della nostra vita politica.

Non è, per altro, la prima volta che norme del genere vengano proposte e votate per un migliore ordinamento e funzionamento della attività parlamentare. Si potrebbero, al proposito, invocare agevolmente numerosi precedenti del nostro e di altri Paesi che, anteriori o coevi, hanno, con apposita legge, regolato questa delicatissima materia. Altri lo han fatto e altri forse lo faranno nel corso della nostra discussione. Io non voglio dilungarmi in una erudizione molto facile, apprestando notizie che, forse e senza forse, molti dei nostri colleghi presenti od assenti posseggono; mi permetterò soltanto di notare che i numerosi precedenti dovrebbero, in tutto o in parte, disarmare i critici più o meno severi di qualsiasi progetto tendente a determinare una serie più o meno larga d'incompatibilità parlamentari.

Ma in verità le critiche, almeno quelle di fondo e che non si riferiscono all'articolazione del progetto, appaiono, anche a un esame superficiale, così futili e così poco fondate che non meriterebbero risposta, se non fossero state formulate nei pubblici dibattiti che si svolsero, l'altr'anno, nell'altro ramo del Parla-

mento; dove non è mancato chi ha visto, anche in questo progetto, un grave e palese attentato alla Costituzione repubblicana. Ormai questi attentati si contano a centinaia; e tutti sappiamo quanti, a proposito o fuori di proposito, ne abbia denunziato l'opposizione. Ma l'opposizione è opposizione, ed essa verrebbe meno al suo compito se, bene o male, non censurasse a ogni pie' sospinto, le vere o presunte malefatte del Governo e se non gli rimproverasse, tratto tratto, una flagrante violazione di questa o quell'altra norma costituzionale.

Nel caso nostro si tratterebbe di un'aperta violazione degli articoli 3 e 4, articoli che si troverebbero in pieno contrasto con le norme contenute nel progetto. Proprio così. E se la violazione esistesse realmente, si sarebbe, per lo meno, in buona compagnia; dal momento che, come tutti sanno, in tutti gli ordinamenti dei Paesi civili retti a sistema rappresentativo esistono norme analoghe a quelle di cui oggi discutiamo e che sarebbero in contraddizione palese con le costituzioni politiche dei singoli Paesi, in quanto esse, come la nostra, proclamano, prima di tutto, il principio della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini.

La verità è, invece, che il bisogno di dettare norme sulle incompatibilità parlamentari è cominciato ad avvertirsi non appena le assemblee rappresentative del mondo moderno sono riuscite ad avere un regolare funzionamento; e questo bisogno si è andato sempre più accentuando di mano in mano che la rappresentanza politica si veniva sempre più democratizzando e di mano in mano che il controllo parlamentare sull'attività del governo si faceva più vasto e più intenso. Così è accaduto in Inghilterra, così è accaduto negli altri Paesi rinati a libertà.

Un amore smisurato per la nostra legge fondamentale ha dovuto spingere il nostro eminente collega dell'altra Camera a gettare questo disperato grido d'allarme in difesa della Costituzione violata.

E perchè queste norme modeste che vietano a certe persone di far parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento finirebbero per violare la Costituzione? Perchè questa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità? O perchè dichiara che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali? E qual rapporto vicino e lontano possono mai avere queste solenni dichiarazioni con l'argomento di cui noi ci occupiamo e di cui si sono già occupati i nostri colleghi dell'altra Camera? Incompatibilità non significa ineleggibilità.

Seguendo la logica claudicante dell'oppositore, si dovrebbe ritenere illogica ogni norma che fissa condizioni speciali per l'eleggibilità dei membri dell'una e dell'altra Camera e si dovrebbero ritenere anticostituzionali tutte quelle norme che in Italia, sotto l'impero dello Statuto albertino, hanno codificato vari casi di incompatibilità parlamentare, per lunghi anni e a più riprese, perchè anche siffatto Statuto proclamava, sia pure con minore vistosità ed eloquenza, gli stessi princìpi di libertà e di uguaglianza per tutti i cittadini. E tutta la nostra esperienza parlamentare prefascista sarebbe una lunga catena di attentati contro la Costituzione.

Ma l'opposizione alle norme determinanti questo o quell'altro caso di incompatibilità comunemente non si ferma qui e procede oltre per un terreno più favorevole, almeno in apparenza.

E incalza. Questa legge, se tale sarà per divenire, negherà la possibilità di entrare in Parlamento agli uomini migliori e più adatti, ai tecnici e a quelli meglio preparati. Donde gravi e inevitabili conseguenze per la nostra vita pubblica.

Qui si parte da una falsa valutazione e dalla sopravalutazione degli ordini parlamentari e si ha un vago riflesso di quelle critiche che agli inizi di questo secolo furono, da varie parti, dirette contro le istituzioni e contro tutta l'impalcatura del nuovo Stato democratico.

È certo buona cosa ed è augurabile che gli uomini i quali hanno l'onore di occupare un seggio nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, siano provvisti di quell'adeguata preparazione che li renda atti a discutere e ad approvare o disapprovare i vari provvedimenti legislativi sottoposti al loro esame, ed è anche augurabile una legge, che meno larga

di quella attuale, aumenti, con molta prudenza, i requisiti necessari pel godimento e l'esercizio del diritto elettorale passivo. Specialmente per il Senato; e questa sarà, sia detto fra parentesi, una vera riforma e non una pseudo riforma come quella di cui si è sentito parlare con tanta insistenza in un passato molto prossimo. Ma occorre tener presente che in una repubblica a tipo democratico, quale la nostra, è impossibile pensare, senza un rovesciamento dei pilastri su cui la Costituzione sta assisa, a una rappresentanza politica che sia costituita da un'accolta di saggi od esperti in questo o quell'altro ramo di conoscenza. Anche qui, come suole accadere, si parte da presupposti che negano la storia, dico la storia dei vecchi e dei nuovi Parlamenti, nei quali la capacità era sempre presunta, e, se mai, connessa al reddito della terra o di altra natura.

I tecnici? Tutta gente alla quale m'inchino e tutti c'inchiniamo con profondo rispetto. Ma io mi auguro, per l'onore dei tecnici e per la dignità del Parlamento, che il numero di essi non sia mai soverchio fra questi banchi. Non sarà inutile osservare, del resto, che in una assemblea di quelle attuate nella democrazia contemporanea, i loro avvisi più saggi potrebbero, come tanti altri meno saggi, subire la sorte di venire sommersi e annullati con un colpo di maggioranza.

Noi abbiamo spesso non il rispetto ma la superstizione della tecnica e pensiamo che un buon consiglio di tecnici consultori sarebbe la migliore panacea contro i mali presenti e futuri della vita pubblica, e non pensiamo che di tecnici ne esistono di varia tendenza e che anche fra i tecnici più raffinati, anzi proprio fra i tecnici più raffinati e di professione, esistono, sullo stesso problema, soluzioni diverse e talora opposte. Chi non ricorda i dibattiti elevati che, nello scorso anno, si svolsero in quest'Aula intorno al progetto di riforma agraria sottoposto dal Governo al nostro esame? Ebbene, si videro in questa occasione tecnici di chiara fama e d'indiscusso valore sostenere onestamente tesi opposte, attaccare o difendere il progetto in perfetta buona fede. E come potrò dimenticare che dopo che in questa Aula, in sede di bilancio della Pubblica istruzione, un nostro valoroso collega, facendo per altro eco alla voce di parecchi altri, pose in evidenza l'assurdo peso imposto ai candidati all'esame di maturità classica, un altro collega dell'altra Camera, anche lui professionista e quindi tecnico, sostenne, invece, nella stessa sede, che i programmi per tali esami erano saggissimi e ch'era, più che opportuno, necessario che i candidati sostenessero tanto peso, atto, per l'altro tecnico, a promuovere non la cultura ma l'ignoranza? Tecnici, dunque, contro tecnici.

Ma non è affatto vero che noi vogliamo chiudere, con questo progetto, ermeticamente le porte della vita parlamentare agli esperti, ai tecnici, a tutti quelli che abbiano particolari conoscenze o siano meglio e più ampiamente versati in un dato ramo di attività, ma solamente a quei tecnici, a quegli esperti, ecc., che oltre ad essere tali, per una loro speciale posizione o per un particolare rapporto, non dànno perfetta garanzia di quell'assoluta indipendenza di giudizio e di quella perfetta insospettabilità che sono estremamente necessarie all'esercizio del mandato parlamentare. Non voglio dilungarmi in esemplificazioni o elencazioni. Un collega che da poco tempo onora la nostra Assemblea, ha diagnosticato casi patologici che noi tutti conosciamo ed io penso che l'esame e l'elencazione fatta da don Luigi Sturzo, potrà, se mai, peccare per difetto e non per eccesso. E credo, anzi, che il principio dell'incompatibilità debba estendersi anche a certi rami dell'Amministrazione, per esempio, all'Amministrazione della giustizia, per evitare che organi della giurisdizione, senza riguardo al principio della distinzione dei poteri, partecipino a Commissioni amministrative o destinate ad approntare disegni legislativi; allo scopo di evitare che i medesimi funzionari finiscano per essere autori delle norme, dei provvedimenti intesi ad attuarle e delle decisioni sulla legittimità di esse norme.

Si è anche detto che questo progetto offende la dignità del Parlamento, perchè getta ombra sull'onore e sul buon nome di tutti i membri, sopravalutando casi sporadici che riguardano un numero ristrettissimo di persone, e perchè finirà di screditare lo stesso Parlamento.

Nessuno ha mai pensato, sino ad oggi, che le tante norme che nei Paesi civili dispongono intorno alle incompatibilità parlamentari, po-

tessero offendere minimamente la dignità dell'istituto che nell'odierna vita politica esercita i più alti poteri ed è all'apice dell'ordinamento. Per quanto concerne il nostro Paese, bisogna rassegnarsi a riconoscere che il Parlamento, se non è del tutto screditato, non è, certo, in grado d'imporre, sempre e incondizionatamente, un grandissimo rispetto.

Non è forse cosa di ieri l'allegra vicenda di cui l'altro ramo del Parlamento ha dato spettacolo, a proposito della discussione del progetto di una nuova legge elettorale? E quale rispetto può il popolo nutrire per un'Assemblea in cui, sia pure una ristretta minoranza, non trovi, per convincere i suoi avversari, argomenti migliori di quelli adoperati fra gente di basso rango o di basso sentire?

L'unico modo o, per lo meno, il modo principale d'incutere rispetto per le istituzioni democratiche e per la rappresentanza popolare, è il rispetto che noi stessi dobbiamo al Parlamento, la stima e la tolleranza reciproca che è il frutto più squisito della civiltà moderna, e soprattutto la nostra sensibilità morale, quella media sensibilità che si va affievolendo e che vieta, per molte ragioni, il cumulo degli uffici. E in verità il mandato parlamentare che si eserciti in una grande Repubblica, implica il disimpegno di compiti così vasti, così delicati e così malagevoli da assorbire totalmente l'attività di chi lo esercita, anche se dotato di molto ingegno e di larga cultura.

Ma il cumulo degli uffici — e sarebbe troppo lungo dire il come e il perchè — che dovrebbe, se mai, costituire una rarissima eccezione, si va allargando e consolidando; a segno da distrarre funzionari e parlamentari da quelli che costituiscono i loro obblighi fondamentali e da compromettere la salute della nuova Repubblica. E si noti che ad ogni nuovo incarico, almeno nella maggior parte dei casi, corrisponde un nuovo emolumento.

Il cardinale Richelieu che fu, com'è risaputo, uno degli uomini più rappresentativi dell'Europa moderna, e per molti anni decise le sorti della monarchia francese, godeva, senza poterne esercitare alcuno, di molti benefici ecclesiastici, mediante i quali fu in grado di accumulare grandi ricchezze. Ma il cardinale, oltre ad essere ministro del Re di Francia, trascorse la sua vita in un'epoca e in un ambiente in cui simili procedimenti non avevano nulla di eccezionale e non destavano, salvo che in una ristretta minoranza, scandali o proteste. Questi procedimenti incidevano direttamente sull'amministrazione ecclesiastica che finiva per subire gravi danni, mentre l'amministrazione laica soleva trarne notevoli vantaggi.

Ma noi viviamo, almeno sotto l'aspetto formale, in una perfetta Repubblica e per giunta nella seconda metà del secolo ventesimo. Tuttavia siamo riusciti a improvvisare o ereditare una tale quantità di enti di vario tipo e di varia consistenza da sbalordire qualunque osservatore disinteressato; enti che, non di raro, intralciano l'amministrazione dello Stato e generalmente offrono buona esca ai cittadini più o meno qualificati della Repubblica. Per modo che le prebende che, un tempo, correvano accumulate per le mani di ecclesiastici veri o presunti, oggi corrono, con cumuli analoghi, per le mani di cittadini altamente qualificati, senza escludere i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Ora il progetto che stiamo discutendo tende ad eliminare siffatti inconvenienti. Non si dica che i parlamentari o certi parlamentari hanno una particolare competenza per coprire determinati uffici. Prescindendo dalle osservazioni precedenti, sarebbe facile notare che l'Italia è un grande Paese in cui, se la ricchezza economica è piuttosto limitata, esiste, per compenso, molta intelligenza; e centinaia e centinaia di persone posseggono la stessa competenza, se non forse superiore.

Nè si opponga che il disegno di legge, trasmessoci con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, abbia questa o quell'altra menda che conviene correggere secondo lo spirito e i procedimenti di una sapiente ermeneutica. Facile rilievo sotto cui potrebbe anche, in linea d'ipotesi, nascondersi l'onesto proposito di far sì che il progetto che ferisce non pochi e non lievi interessi, e che turba naturalmente l'animo dei possidenti e degli aspiranti alle stesse prebende, non riesca a mutarsi in legge. Anche altri progetti, del resto, sui quali la nostra Assemblea ha esercitato, con larghezza e avvedutezza, il diritto di emendamento, non sono, per questo, riusciti privi di mende.

Onorevoli colleghi, come ha giustamente osservato il relatore, è impossibile in una materia così fluida e così delicata, creare norme che, con assoluta precisione, configurino casi concreti come può configurarli un codice penale o di polizia. Conviene soprattutto tener presente che il problema delle incompatibilità non potrà mai risolversi esattissimamente in questa o quell'altra formula giuridica perchè trova più adeguata soluzione nel campo della morale e del costume politico. Ma da ciò non è dato trarre l'assurda conseguenza che in siffatta materia non si debba mai legiferare. E con quale altro mezzo si potrebbero evitare gli inconvenienti e gli abusi denunziati dalla stampa periodica e dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento? Si legga, a tacer d'altro, quanto hanno detto o scritto in proposito l'onorevole Petrone e l'onorevole Bellavista e si dica poi se non è urgente e necessario, per l'onore e il migliore andamento della nostra vita pubblica, procedere a un rimedio efficace, a eliminare, se non del tutto almeno in parte, inconvenienti ed abusi.

Se il progetto non è quel monumento di sapienza giuridica che altri desidererebbe, non è nemmeno quel coacervo di errori ingenui e grossolani che taluno si è compiaciuto di svelare in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Esso prevede casi di incompatibilità suggeriti da lunga esperienza e di cui alcuni già contemplati dall'ordinamento vigente. Ha sfruttato e unificato, nel modo che ha creduto più opportuno e conveniente, i tre progetti sulla stessa materia presentati alla Camera dei deputati; e saggiamente ha operato, a mio modesto avviso, la nostra Commissione, accogliendolo integralmente e senza alcuna modifica, e raccomandandolo nella forma attuale alla nostra approvazione.

Coi primi due articoli si vieta ai membri dell'una e dell'altra Camera di assumere, salvo alcune eccezioni tassativamente determinate, cariche o uffici di qualsiasi natura in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di altri organi dell'Amministrazione dello Stato e si vieta, in pari tempo, di ricoprire cariche o esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente. L'articolo 3 estende lo stesso divieto agli Istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, eccettuati gli Istituti di credito a carattere cooperativo che non operino fuori della loro sede.

Conviene osservare che quest'articolo ha dato luogo a parecchie obiezioni, che mi sembra superfluo ripetere, e che avrebbe forse avuto bisogno di maggiore precisione. E qualche dubbio ha suscitato e potrebbe anche suscitare la formulazione dell'articolo 6 che proibisce ai membri del Parlamento che abbiano rivestito funzioni di Governo, quelle cariche o funzioni di cui trattano i primi tre articoli, se non sia decorso almeno un anno dalla cessione delle loro funzioni.

Più chiaro e più evidente è, invece, il contenuto degli articoli 4 e 5, riguardanti l'esercizio dell'avvocatura ed eventuali indennità assegnate ai membri del Governo. Con l'articolo 4, difatti, si proibisce ai membri del Parlamento di assumere il patrocinio professionale o di prestare, sotto qualunque forma, assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in vertenze o rapporti di affari con lo Stato. Con l'articolo 5 si vieta che possano venire assegnate ai membri del Governo indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o sui cui loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo. Gli articoli 7 e 8 provvedono a stabilire il termine e il modo con cui si deve procedere nei casi di opzione o decadenza.

Questa la semplice trama del progetto che siamo chiamati a discutere e approvare integralmente. Integralmente, se non si voglia correre il rischio di vederlo vanificato. I tecnici del diritto dovranno rassegnarsi a rimandare a miglior tempo le loro critiche, se non si voglia fornire occasione di stupore e rammarico al Paese già edotto e scandalizzato di certi inconvenienti che senza questa legge, sia pure imperfetta, continuerebbero ad avverarsi. Dopo

un primo esperimento si avrà modo di realizzare quegli emendamenti che l'esperienza saprà suggerire.

Comunque, una cosa è certa: che se il progetto potrà nuocere a qualche cittadino più o meno qualificato, gioverà, per compenso, alla Repubblica.

So bene che un mediocre giurista, s'intende un puro giurista, potrebbe crivellarlo di ferite. Sarebbe, ad esempio, molto agevole formulare critiche e obiezioni sulla stesura del progetto e osservare, innanzi tutto, ch'esso soffre di quella certa frammentarietà, ch'è un male comune a tanta parte della recente legislazione e che converrebbe soprattutto evitare. E non sarebbe stato inopportuno, per maggiore chiarezza e armonia, un riferimento e un collegamento delle norme riguardanti le incompatibilità con quelle precedenti, relative ai casi di ineleggibilità. E non sarebbe stato meno opportuno, a proposito dell'opzione imposta ai membri eletti che versino in uno dei casi previsti d'incompatibilità, piuttosto che rimandare implicitamente al Regolamento dell'una o dell'altra Camera, specificare, con maggiore precisione, i limiti e la competenza della Giunta in siffatti giudizi. Non sapremmo dire, infatti, con sicurezza, quali siano le conseguenze derivanti dall'omissione o dal ritardo dell'opzione per l'una o per l'altra carica, una volta posto l'obbligo di dichiararla entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Anche a tale riguardo si potrebbe desiderare una maggiore precisione. E maggiore precisione si sarebbe potuta desiderare nella stesura di quelle norme che vietano ai parlamentari (articolo 3), salvo le eccezioni previste, qualsiasi attività in qualsiasi istituto bancario, senza distinzione di sorta.

Lo stesso lamento, *mutatis mutandis*, potrebbe anche estendersi a qualche altra disposizione.

Ma il divieto relativo al patrocinio dei parlamentari mi sembra, in linea di principio, giusto e opportuno. Non per il sospetto che i patrocinanti possano ordire quegli intrighi che sperano certi clienti e che non si attuano mai, nè perchè i magistrati che, in genere, sanno quello che fanno, possano essere influenzati dalla posizione politica dei patrocinatori; ma perchè in un momento in cui il rispetto per lo Stato è estremamente debole e in cui tutti accampano diritti, trascurando l'osservanza di obblighi elementari, è urgente rafforzare, col rispetto, l'autorità di esso Stato. E sembra, quanto meno, inopportuno che nelle controversie in cui siano in gioco interessi dello Stato che, in massima e salvo il rispetto alle leggi, vanno sempre difesi e tutelati, proprio i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento debbano agire in senso contrario e a danno dello Stato.

Questo affievolirsi del rispetto per l'autorità dello Stato, gli inconvenienti che hanno dato occasione al progetto che discutiamo ed altri ancora, accusano la debolezza della nuova Repubblica, e non andrebbe forse errato chi volesse cogliere in essi altrettanti sintomi di una malattia progrediente.

In realtà la democrazia italiana è ammalata; ed è un po' ammalata anche quella di parte nostra che, traendo ispirazione dal messaggio cristiano, dovrebbe apparire più sana, più pura e più armonica, mentre offre talora spettacolo di debolezza o d'incoerenza, non ricordando che ogni vera e sana democrazia ha radice e sviluppo nelle forze morali. Nell'appello a tali forze è implicita non solo la condanna di qualsiasi malvessazione, ma anche ogni bramosia di guadagno soddisfatta a danno del pubblico erario, ogni traffico che si attui con pregiudizio dello Stato, ogni lucro e locupletazione che si rivelino eccessivi o sproporzionati al lavoro che si presta o non si presta. In una Repubblica assisa pomposamente sul lavoro nulla può giustificare l'esistenza di gente creduta — non si sa bene perchè — espertissima e indispensabile e che perciò accumula grassi compensi, vicino ad altra gente che, sottoposta a gravi fatiche, percepisce sottili compensi.

Ma, in verità, come ha opportunamente rilevato, tempo fa, un nostro eminente collega, nessuno è in questo mondo indispensabile; e tanto meno in una grande Repubblica.

« Un aforisma da tener presente sempre — ha scritto don Luigi Sturzo — serve a far abbassare la cervice degli uomini che si credono indispensabili a questo mondo: nessuno è necessario a questo mondo. Ad un re succede un altro ...; ad un presidente succede un altro pre-

sidente che potrà anche essere migliore del precedente; e così in tutta la vita umana. Che proprio dove ci siano onori e compensi uniti insieme, non si trovino altri uomini adatti che quei pochi che ne fanno un continuo cumulo monopolistico sotto l'insegna della indispensabilità?... Che nella vita pubblica sia messo il fermo non solo alla compatibilità dei controllati-controllori, ma al cumulo delle cariche pubbliche anche senza compenso, e peggio al cumulo dei compensi e dei vantaggi monetizzabili (quali appartamenti, automobili e servizi gratuiti), ecc. ».

Con queste parole del collega, che unisce all'altezza dell'ingegno la grande probità e la lunga esperienza della vita pubblica e che conduce da tempo una nobile campagna contro le debolezze e le storture dell'odierna vita politica, mi è grato chiudere questo intervento; nella speranza ch'esse indurranno gl'incerti e i titubanti a votare, senza emendamenti che riuscirebbero estremamente pregiudizievoli, il progetto nella forma suggerita dalla Commissione. Sarebbe grave errore considerarlo e trattarlo alla stessa stregua di tanti altri che vengono, di mano in mano, sottoposti al nostro esame, perchè in esso l'aspetto etico sovrasta, e di gran lunga, quello giuridico; perchè esso fa appello soprattuto all'attuazione dei canoni di un più corretto costume politico e di una morale più rigida — mi riferisco alla morale cristiana — di quei canoni che, se debbono guidare la condotta dei singoli, debbono, a maggior ragione, regolare la vita della Repubblica e di quanti hanno l'alto onore di rappresentarla nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento. E voglio, infine, augurarmi che in questa discussione, che si terrà certamente all'altezza di tante altre che l'hanno preceduta, ciascuno assuma la propria responsabilità, liberamente e a viso aperto, rinunziando a quell'arma subdola che va sotto il nome di scrutinio segreto. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucifero il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il senatore Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. In verità il finale dell'onorevole Caristia mi spingerebbe ad una ribellione parlamentare. Non esistono, onorevole Caristia, nei Regolamenti parlamentari « armi subdole »: esistono facoltà delle quali il Parlamento si può avvalere. Chiedo scusa ai colleghi se sarò un po' frammentario, ma mi sono alzato dal letto apposta per parlare di questa questione.

Ho quasi 40° di febbre... (*Commenti*). Questo può far comprendere quanto è profondo il sentimento che mi ha portato a parlare contro questo disegno di legge, il quale, lo dico lealmente, mi ha ferito e mi offende. Mi offende non per le questioni di incompatibilità, che sono questioni normali, ma mi offende per come è sorto, per le discussioni che lo hanno preceduto, per le insinuazioni e, certe volte, le verità che lo hanno accompagnato le quali tutte, però, costituiscono la *ratio legis* di questo provvedimento. Io non intendo entrare nei particolari del progetto di legge, intendo occuparmi dello spirto di questa legge, fatta in questo modo, in questo clima, in queste circostanze, per questi motivi.

Le disposizioni costituzionali sulle incompatibilità sono già fissate dalle leggi elettorali che si preoccupano soprattutto, non esclusivamente ma soprattutto, di quelle condizioni particolari che possono mettere un cittadino in condizioni di privilegio di fronte ad altri competitori nell'agone elettorale; si preoccupano di escludere cittadini indegni; e certe volte anche si preoccupano dell'esclusione di persone che per i rapporti che hanno con lo Stato sono incompatibili.

Posso ricordare ai colleghi che furono con me alla Costituente il caso dell'onorevole Visocchi il quale non fu convalidato, pur essendo stato eletto, perchè determinati rapporti che una sua società aveva con lo Stato si ritenevano incompatibili con la sua veste di deputato.

Ma quando parlava l'onorevole Sturzo che, mostrando la sua adesione, fece accenno ai professori universitari, io, e probabilmente parecchi colleghi che con me hanno studiato alla Università di Roma, abbiamo visto passare in rivista i nostri professori: Vittorio Emanuele

Orlando, Scialoja, Semeraro, Salandra, Ferri, De Viti, De Marco, Codacci Pisanelli, tutta una schiera di parlamentari che, quasi tutti, divennero Ministri. Ma onorevoli colleghi quando mai la loro presenza fu incompatibile con il Parlamento? Ma fu gloria per il Parlamento! E quando mai fu incompatibile con la Università? Ma fu gloria della Università! Ed allora sotto la pressione demagogica noi arriviamo ad una legge così fatta e così motivata che dovrebbe regolamentare un problema di sensibilità individuale e collettiva. Anche gli oratori che hanno parlato prima di me hanno impostato il problema morale che la legge conterrebbe ma che per me la legge esclude perchè i problemi morali non si risolvono con leggi. Non è con leggi che si può correggere e sanare il costume, e queste leggi vengono molto spesso quando il costume è talmente corrotto che si cerca di coprirlo con la legge; ed allora la legge non fa altro che chiarire ed aprire le vie dell'evasione legittima a quello che sarebbe l'imperativo morale.

Io potrei raccontare al Senato — e mi sia consentito di non fare nomi — un episodio che mi è capitato quando ero segretario del Partito liberale. Ad un certo punto mi fu chiesto come segretario di Partito il nulla osta perchè una personalità del mio Partito assumesse un certo incarico. Prima cosa strana, la richiesta del nulla osta di un segretario di Partito per un incarico di competenza del Consiglio dei ministri, il che richiama quanto ebbe a dire l'onorevole Sturzo il quale — io non so veramente se per ingenuità o per scaltrezza — sottolineò che gli incarichi di cui nella legge vengono dati dai partiti mentre io ingenuo pensavo che venissero dati dallo Stato. La persona era del resto una egregia persona ma si trovava per quello specifico incarico in una condizione che ritenevo di incompatibilità morale. Feci presente: dategli un altro incarico, non quello specifico perchè moralmente è incompatibile. Il motivo della incompatibilità non era nulla di disonorevole, ragioni di parentela.

Mi si risponde: ma la legge non esclude affatto, l'abbiamo studiata, che egli venga nominato. Ed io risposi: infatti io parlo di incompatibilità morale.

Ecco la legge. Ma la legge non risolve niente, la legge può risolvere il problema di avere qualche uomo di valore di meno in Parlamento o qualche dirigente di valore di meno in qualche Ente; ed arrivando agli estremi che ha detto il senatore don Sturzo, qualche professore di meno alle università che hanno tanto bisogno di professori capaci. Ma ciò non risolve il problema di fondo perchè finchè esisteranno dei fratelli, dei cugini, dei cognati, dei generi queste situazioni si sistemano con una rapidità enorme e noi ne vediamo sistemare i generi.

Ed allora questa legge a che cosa deve servire? Ad impedire che scorrettezze si compiano? No. A far sì che scorrettezze si coprano? Forse sì. Ed allora io mi domando se veramente noi possiamo fare una legge la quale dovrebbe essere una regolamentazione della sensibilità, la quale dovrebbe sostituire il senso del limite che non può essere che negli individui come persone e come collettività. Io mi domando se noi possiamo votare una legge che costituisce in un certo senso un atto d'accusa contro tutta la classe dirigente del nostro Paese e, badate io non sono certo uno di quelli che si trovano molto bene con questa classe dirigente; però ho sempre detestato le generalizzazioni, e una legge di questo genere è una generalizzazione offensiva, infamante, dannosa ed inutile, perchè, tra le altre cose, mette sullo stesso livello colui il quale avendo iniziato una carriera a diciotto anni entra in Parlamento avendo conseguito nella vita civile una certa posizione con colui che, entrando in Parlamento per ragioni di partito, di elettorato, ecc., da questo deriva la nomina alla carica similare; senza far nemmeno una differenziazione tra colui il quale giunge al Parlamento proprio perchè nella sua vita sociale è riuscito ad affermarsi in un certo settore e a dimostrare le sue specifiche capacità, e colui che, soltanto per interessi di partito, viene nominato a cariche di questo genere. Potrei ancora capire che si affermasse che chi è investito di mandato parlamentare, fino a quando occupa quel posto in Parlamento non possa ricevere di questi incarichi, ma non che debba rinunziare a quello che è stato il lavoro e l'onore di tutta la sua vita, quasi che fosse una umiliazione essere diventati qualcuno con la propria capacità. (*Applausi*).

Tutto questo dimostra quale è, secondo me, lo spirito disgregatore di questa legge, la quale crea tutta una serie di problemi morali collettivi ed individuali alla rovescia, senza risolverne nessuno alla dritta, perchè, laddove è la persona di retto sentire o il collegio o l'assemblea di retto sentire, questa legge non è necessaria, il senso del limite si trova in questo retto sentire; dove questo retto sentire non è o non sia necessario, non è con la legge che lo si introduce, anzi con la legge lo si toglie.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, e vi chiedo scusa se sono stato un po' caotico, ma faccio veramente oggi fatica a parlare, io ritengo consono alla dignità ed alla fierezza della nostra Assemblea, non discutere nei particolari una legge di questo genere e per questo ho presentato l'ordine del giorno puro e semplice di non passaggio agli articoli; e vorrei che proprio dal rigetto di simile legge e dal senso di responsabilità che esso comporta, scaturisca, laddove è necessario, quel senso del limite che è al difuori ed al disopra delle leggi, per la sanità degli uomini e degli Stati, che segna la retta via per coloro che servono e governano insieme il proprio Paese. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Donati. Ne ha facoltà.

DONATI. La proposta di legge così come è formulata, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, a mio modesto parere è inattuale, superflua e iniqua.

Inattuale, in quanto nessun elemento di fatto è venuto storicamente a giustificare la necessità di un intervento legislativo, per risolvere situazioni scandalistiche, che si siano maturate ai nostri tempi. È superflua, perchè già parecchie leggi hanno provveduto a stabilire i molteplici casi di ineleggibilità e di incompatibilità. È superflua anche per il contenuto dell'articolo 5, che ha già formato oggetto di articolazione nella legge del 9 agosto 1948, n. 1102, che stabiliva il divieto di cumulo delle indennità. È iniqua, perchè avrebbe efficacia retroattiva e iniqua e ancora perchè stabilirebbe dei limiti di attuazione secondo una visuale del tutto parziale. Inoltre essa è gravemente lesiva del prestigio del Parlamento, senza dire che è carente di elementi indispensabili alla sua attuazione.

Mi si consenta ora di analizzare, sia pure brevemente, le gravi imperfezioni e carenze di questa proposta legislativa. A cominciare dall'articolo 3, per esempio, si vorrebbe stabilire che « i membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, nè esercitare le funzioni di cui al precedente articolo, in Istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli Istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede ». Orbene, a prescindere dalla forma letterale che si è creduto di usare (il verbo « coprire » o « ricoprire » ha sapore troppo zootecnico, mentre a me sarebbe sembrato più adeguato e preciso quello di « rivestire » o « assumere » cariche e funzioni, « gestire » uffici pubblici ecc.), a prescindere, ripeto, da questa osservazione puramente formale, mi permetto di rilevare che nella dizione dello stesso articolo sono state escluse dalla eccezione alcuni Enti benemeriti e meritevoli di godere della eccezione medesima. Sono questi alcuni istituti di credito che mancano di ogni scopo speculativo, anzi, fanno delle loro attività una precisa destinazione benefica, caritativa e assistenziale in favore delle classi più umili, dei poveri, se non addirittura dei miserabili. Alludo alle Casse di risparmio e ai Monti di pietà che sono disciplinati da un testo unico del 1929, n. 967, tuttora vigente, nel quale si stabiliscono determinate norme di tutela e di garanzia, tanto sulla nomina degli amministratori e dei sindaci che sulle loro rispettive funzioni e attività, in quanto questi istituti, non hanno, come ho detto prima, interessate finalità di lucro. Chi non conosce ciò che ha fatto per la provincia di Milano e per la regione lombarda la Cassa di risparmio delle provvince lombarde? Basterebbe l'accenno alle grandi benemerenze caritative e benefiche di questa Cassa e del Monte di pietà di Milano per far notare come questa legge sia carente e nello stesso tempo ingiusta se intende escluder dalla remora i rispettivi amministratori e sindaci. In anticipazione ai miei emendamenti aggiuntivi al primo e al terzo articolo, chiarisco, infatti, che nel citato testo unico, dal quale ho stralciato le principali norme, si stabilisce all'articolo primo:

Art. 1. — Gli istituti che si propongono di di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, conservano o acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di riparmio con le forme e alle condizioni stabilite dal presente testo unico.

I Monti di pietà, che per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito, sono classificati di 1ª categoria.

Essi sono sottoposti alle disposizioni del presente testo unico, eccettuate quelle concernenti le Casse di risparmio fondate da associazioni di persone, nonchè la disposizione dell'articolo 48 del presente testo unico.

Art. 8. — Adempiuto a quanto è prescritto con gli articoli 2, 3, 4 e 6, quando lo Statuto sia conforme alla legge, il Ministro per la economia nazionale, sentito il parere dell'Istituto d'emissione e del Consiglio di Stato, promuove di concerto col Ministro delle finanze, il decreto reale che costituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale e ne approva lo statuto.

Art. 21. — È vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati nell'articolo 1 di partecipare agli utili ed è vietato agli amministratori di ricevere compensi e indennità salvo per chi eserciti le funzioni di direttore. È parimenti vietato agli amministratori, ai direttori e ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'istituto che amministrano e dirigono. Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori. L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 del presente testo unico, sarà determinato nei rispettivi statuti organici degli enti.

L'articolo 35 poi prevede l'obbligo da parte delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di devolvere i tre decimi degli utili netti "ad opere di beneficenza e di pubblica utilità" e anche più se la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi, fermo restando l'obbligo per i Monti di pietà e nominativamente per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di sovvenire all'Opera sulla protezione della maternità e infanzia a norma dell'articolo 7 n. 3 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 48. — Nessun istituto che non sia regolato ai termini del presente testo unico, può assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorchè eserciti taluna delle operazioni da esso attribuite alle Casse di risparmio ».

Ma poichè i parlamentari amministratori non hanno diritto ad alcuna medaglia di presenza o indennità o compenso per il divieto del cumulo, mi si consenta qui di ricordare quello che il penultimo presidente della Cassa di risparmio di Milano, che fu il nostro valoroso e compianto collega Stefano Jacini, quando divenne operante la legge che ho ricordato, stabilì che quanto sarebbe stato di sua pertinenza, sotto forma forfetaria per indennità di presenza, andasse a costituire un fondo che veniva integralmente impiegato per i più urgenti e gravi bisogni dei poveri di Milano e della Regione. La stessa Cassa di risparmio, che ha costituito per la sua attività più che secolare un fattore di primissimo ordine per l'incremento e lo sviluppo economico delle Provincie lombarde, e ne lo costituisce tuttora, ha, soprattutto, acquisito un'altissima benemerenza per le cospicue elargizioni che ha sempre fatto e va facendo in favore di opere assistenziali e colturali. Sono centinaia di milioni che annualmente vengono destinati al sostegno di asili, di ricoveri, di opere pie di ogni genere, di scuole professionali e di istituti di cultura superiore, milioni che sono ricavati dagli utili per il grande movimento di capitali e particolarmente per la massa imponente di piccoli e medi risparmi che si accumula nelle casse di quell'Istituto, a dimostrazione della universale estimazione e saldissima fiducia che, da oltre un secolo, raccoglie dalla unanimità, si può dire, dei cittadini lombardi.

Ma la legge è carente anche perchè non prevede una sanzione contro chi si rifiuti di optare o per il mandato politico o per l'ufficio ritenuto con quello incompatibile, ed è iniqua,

altresì, per la efficacia retroattiva che le si dovrebbe dare perchè vuole escludere dall'esercizio del mandato parlamentare una categoria di cittadini, notabile quanto tutte le altre, costituita dai dirigenti di Istituti bancari. L'argomento verrà più efficacemente sviluppato da altri; a me basta, peraltro, osservare l'ingiusto trattamento contenuto nell'articolo 2 e poi ancora successivamente nell'articolo 4 nei quali i proponenti vorrebbero stabilire una incompatibilità nei parlamentari all'assistenza e al patrocinio in materia di contesa civile e amministrativa con lo Stato. Ma la proposizione è incoerente e illogica. Lo Stato — nessuno la può negare — deve essere considerato non soltanto nel suo aspetto economico. Se in questa sede fosse consentito un apprezzamento, si dovrebbe anzi dire che proprio questo è l'aspetto meno nobile, quasi deteriore. Lo Stato è da considerarsi soprattutto per il suo contenuto etico, sociale e politico. Qui, viceversa, si vogliono stabilire delle incompatibilità per i parlamentari che esercitano il patrocinio defensionale civile e amministratvo contro lo Stato e soltanto per questi; non si è pensato però nè a stabilire delle incompatibilità per patrocinio e difesa contro le Regioni, le Provincie e i Comuni, non solo, ma nemmeno per quanto attiene alla materia penale. Quando si tratta cioè di porsi in contrasto con gli interessi superiori dello Stato, e cioè di difendere degli imputati di reati commessi, o che dagli stessi si presumono commessi, contro la personalità dello Stato, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la pubblica e la privata sicurezza, niente incompatibilità. Possiamo noi dimenticare che ogni qualvolta un cittadino è chiamato a rispondere davanti al magistrato penale per un qualsiasi reato o per un qualsiasi illecito posto in essere in pregiudizio di altro cittadino, lo Stato deve intervenire a mezzo del Pubblico Ministero in quanto si considera esso pure leso dall'atto compiuto in danno della vittima che ha diritto alla sua tutela? Non si può disattendere che lo Stato ha il diritto e il dovere di presidiare la personalità del cittadino, sia per il profilo fisico che morale, familiare, giuridico, sociale, economico e via dicendo. Orbene, quando si volesse proprio stabilire una qualsiasi incompatibilità, giustizia vuole che questa sia universale, ermetica e drastica; non si facciano delle sofisticazioni, delle separazioni, delle differenziazioni, perchè lo Stato è sempre lo Stato, in tutta la sua poliedricità e nelle sfaccettature, economica, giuridica, etica e sociale.

Abbiamo sentito poco fa l'eminente collega onorevole Sturzo, che mi onoro di chiamare mio maestro, sostenere la utilità, e l'urgenza che questa legge venga approvata. Mi dolgo che il suo discorso sia arrivato al mio orecchio piuttosto frammentariamente, ho potuto però capire ch'egli ha fatto un'analisi delle varie ragioni che in favore o contro il progetto sono state esposte e si esporranno dai favorevoli e dai contrari, sia nel dibattito seguìto alla Camera che in quello che va svolgendosi qui al Senato, e poi ha svolto la sua tesi in favore della proposta legislativa ribadendo e sviluppando il concetto contenuto in quella sua frase, ormai diventata popolare, dei controllati che non possono essere controllori e dei controllori che non possono essere controllati. Nel dibattito ampiamente svolto a Montecitorio, un valoroso deputato ha ricordato un libro scritto da un parlamentare dell'Ottocento, intitolato: « La fortuna delle parole ». Mi sembra che oggi si potrebbe scrivere un altro libro sulla « fortuna delle frasi » e che ora si chiamano preferibilmente *slogans*. Molte frasi fatte, invero, hanno arricchito il linguaggio comune in questi ultimi anni; non ultima e non meno fortunata è questa dell'onorevole Sturzo. È la fortuna toccata a una formula, la risonanza, l'armonia di una frase che entrando piacevolmente nelle orecchie tenta di penetrare nel cervello e nel cuore. Ma se noi vogliamo analizzare questa frase e osservare ciò che avviene nella realtà della vita, senza andare alla ricerca di fatti lontani nel tempo, e ricordiamo l'episodio che è stato oggetto in quest'Aula di rilievo da parte di un autorevole senatore dell'altra sponda, proprio nella seduta precedente, quando ha chiesto al nostro Presidente eccellentissimo di intervenire per deplorare quanto sarebbe accaduto a Napoli per opera di un agente di Polizia, che aveva osato non solo controllare ma addirittura interdire la libera circolazione ad un parlamentare che è senza dubbio il più autorevole dei membri di questo Senato, balenerà tosto all'evidenza quanto sia inconsistente e incongruo lo *slogan* medesimo. Ma forse che

noi non siamo continuamente controllati dall'Esecutivo anche se siamo dei controllori dell'Esecutivo medesimo? Forse che i parlamentari sono posti addirittura su una colonna, al di sopra e al di fuori di qualsiasi contatto con la vita? Forse non avviene mai che degli agenti urbani ci fermino se per avventura mettiamo un piede in fallo? Forse non troviamo mai dei graduati, poliziotti, carabinieri che ci denunciano, se per caso teniamo un comportamento che secondo loro sia illecito? Forse che non siamo mai controllati in mille guise da chicchessia? E allora, perchè si vuole fondare una teorica su di una frase che puntualizza solo apparentemente il problema che si vorrebbe risolvere col disegno di legge in analisi?

Nel mio povero studio ho un quadro riproducente un affresco del grande Raffaello, che tutti conoscono: la scuola di Atene. La tengo sempre sotto gli occhi questa riproduzione che mi è particolarmente cara, a monito perenne per la mia attività di uomo, prima che di politico; e che cosa mi insegna? Ve lo dico subito, onorevoli colleghi. Ricordo, anzitutto, che al centro sono raffigurati i due più grandi filosofi che si sono occupati di politica nell'antichità, Platone e Aristotele. Platone, che ha scritto il famoso libro « La Repubblica » è simboleggiato dall'autore con la mano rivolta, con l'indice in su e con la persona adergentesi sulla punta dei piedi, cioè coi talloni sollevati, come se tentasse staccarsi dal suolo, e guarda verso l'alto; al suo fianco è Aristotele dalla mano che accenna al basso quasi voglia dire: guardiamo in giù, mentre la persona insiste sui piedi che poggiano completamente sulla terra. Se io potessi, pertanto, ricordare che altro è parlare di ragion pura e altro è parlare di ragion pratica, forse non peccherei di presunzione qulora credessi di rendere un servigio a quelli che hanno ancora delle perplessità e dei dubbi e forse difettano di idee chiare in proposito. Noi siamo dei realisti, dei pragmatisti, costretti a vivere nell'azione e dell'azione; siamo costretti a dedurre dalle opere, dai fatti, dalle consuetudini, dai costumi, dalle tradizioni, dalle esigenze cotidiane e dai problemi, le norme per la nostra complessa attività. Ecco perchè vorrei concludere questo punto con le rassicuranti parole che Dante ha posto in bocca alla sua Beatrice nel secondo canto dell'« Inferno »: « Temer si dee sol di quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no che non son paurose ». Il maestro e collega che potrebbe rimproverarmi il dissenso alla sua tesi, mi spinge a evocare qui una frase evangelica per me tanto suggestiva. Quante volte io che tanto sento la nostalgia della quieta vita privata, della tranquillità dell'esercizio di una professione svolta nel tepore della famiglia, senza settimanali allontanamenti dalla mia città, richiamo a me stesso la profonda sapienza della massima divina condensata nelle tre mirabili e divine parole: « Servire, regnare est ». Lo sanno tutti che il potere pesa, che il potere crea enormi preoccupazioni, che il medesimo è motivo di logoramento e molte volte di discredito tanto più se sulle spalle di un solo individuo si assommano vari oneri. Ma, intendiamoci bene, quando io mi oppongo all'inserimento nel sistema legislativo italiano della proposta in discussione, così come è articolata, non si pensi che io voglia consentire all'accumulo o all'arraffamento da parte di parlamentari di molteplici incarichi o incombenze. Si deve tuttavia constatare che, nella realtà pratica, nella vita di ogni giorno è opportuno, talvolta, se non anche necessario ricorrere sia pure in via d'eccezione all'affidamento di incarichi a membri del Parlamento e sappiamo che solo i parlamentari possono dare la duplice garanzia che deriva dalla propria coscienza e dalla investitura politica. I privati cittadini ne hanno una sola da offrire. Il parlamentare al contrario, nella sua posizione di rappresentante del popolo è esposto alle critiche, alle riserve, alle censure e, se occorre, alle accuse e alle sanzioni non solo dei privati cittadini che sono interessati a quel determinato ufficio o gestione ma anche, e soprattutto, a quelle della pubblica opinione, l'autorità cioè che più conta per il parlamentare stesso e dalla quale può derivargli la più grave e più temuta condanna.

Inoltre, questa proposta di legge può essere causa di gravi pericoli perchè innanzi tutto costituisce una limitazione per gli elettori e, se volete, per gli stessi Partiti che rappresentano i raggruppamenti degli elettori, nella scelta dei candidati prima, nell'affidamento di determinati incarichi poi, e impoverisce il Parlamento di energie e di competenze dandovi ingresso a elementi in grande prevalenza sgan-

ciati dalla vita reale. Crea in altri termini il gravissimo pericolo del professionismo politico il che significherebbe dare al Paese un Parlamento di funzionari di Partito mestieranti di politica e nulla più. Favorirebbe cioè il precostituirsi della possibilità se non della ineluttabilità della formazione di leggi suicide o per lo meno imperfette. Lo abbiamo constatato in questa nostra prima esperienza che leggi fatte con diligenza e passione da esperti di ogni settore del campo sindacale, economico, giuridico, intellettuale e provenienti da ogni strato sociale della vita attiva qui vengono a portare il contributo della propria intelligenza e preparazione, e nondimeno si rivelano imprecise, inadeguate, claudicanti e dopo soli sei mesi si palesano vecchie o peggio decrepite, bisognevoli di urgenti ritocchi o di emende. Vogliamo noi precostituire le condizioni favorevoli al formarsi di un Parlamento di incapaci, di inesperti, di unilaterali, di daltonici o anche di soli teorici...

Voce dalla sinistra. Non esagerare!

DONATI.... e provocare, come ho già detto, il crearsi della eventualità che nelle prossime legislature vengano in gran prevalenza formate delle leggi non aderenti alla realtà, non rispondenti alle necessità del Paese?

Ma dirò di più: la proposta di legge costituisce un incentivo all'ipocrisia ufficiale. Quando una proposta come questa diventasse effettivamente legge, noi non possiamo nasconderci che, se nel Parlamento ci fossero degli individui pervasi da spirito di cupidigia e di rapacità questi eviterebbero certo di urtare contro la lettera della norma legislativa, preferendo mettere in quelle determinate cariche delle teste di legno o dei propri accoliti, così da porsi ipocritamente al riparo da ogni critica e da ogni censura, senza perdere il godimento di tutti i benefici concreti, derivanti e derivabili dalle posizioni che, secondo la legge stessa, saranno dichiarate incompatibili con l'esercizio del mandato politico. Il Parlamento stesso e la pubblica opinione perderebbero in tal modo la possibilità di censurare, criticare e, se occorre, accusare pubblicamente il parlamentare che commette un illecito di questo genere. Pertanto, a me non resta che ripetere quel che nell'altra Camera e qui molto autorevolmente è stato già detto, vale a dire che non è con una legge che si risolvono problemi come questi ma viceversa è solo con la introduzione nel sistema parlamentare di una sensibilità e di un rigido buon costume politico che si possono risolvere i problemi che tormentano i proponenti e che essi credevano di risolvere con questo progetto.

E per esaurire l'argomento relativo all'affermata iniquità del medesimo, in quanto per grave misura carente, incoerente, illogico e parziale, mi permetterò infine di considerare che il principio dei controllori non controllati è ancora vulnerato per il fatto che incompatibilità stridenti ed insuperabili si manifestano tutte le volte che proponenti di leggi votano in favore della legge proposta, e ancora quando si discutono argomenti relativi a miglioramenti di carriera per i dipendenti dello Stato, deputati o senatori dipendenti dello Stato vi partecipano, insieme ai parlamentari sindacalisti che si fanno patroni delle ragioni degli stessi. E che dire dei parlamentari padroni di casa o inquilini che decidono col loro voto di mantenere o rimuovere blocchi alle locazioni, di vietare o consentire aumenti degli affitti, dei parlamentari terrieri o contadini, che contendono sulla conservazione o sulla immutazione del regime delle affittanze? Se si vuole proprio che non ci siano più controllori controllati, si dovrà andare fino in fondo e accettare tutte le conseguenze che derivano da tale principio solo deontologicamente tanto fascinoso.

Ma quali e di quale portata sarebbero queste conseguenze? Permettetemi, onorevoli colleghi, vi dica che il Parlamento dovrebbe essere costituito soltanto di angeli, o, se più vi piace, di marziani, ai quali soltanto potrebbe consentirsi il potere di legiferare sui costumi e sulle esigenze del popolo, senza che possano cadere sotto le forche caudine di una qualsiasi incompatibilità. Fin quando i parlamentari continueranno a trovarsi nella necessità di bere, mangiare, vestirsi e di soddisfare determinati bisogni, non è possibile evitare che essi non abbiano mai a trovarsi nell'ambigua posizione di essere contemporaneamente dei controllori controllati.

Guardiamoci piuttosto di non cadere sotto il dominio dei nulli, o, se più vi garba, delle nullità La regola è che i parlamentari sono

tutti dei galantuomini. I casi contrari debbono costituire l'eccezione. Queste sono in parafrasi le parole pronunciate sull'argomento dal nostro Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, ma se avranno presenti i colleghi dell'opposto settore, tanto solleciti per il varo della proposta nel testo odierno per ragioni ovvie, le parole sulla questione pronunciate da Voltaire « la più bella politica è quella di essere onesti » torna conto ripetere, a conclusione, che i problemi lamentati non si possono risolvere con una legge ma con la sensibilità e il buon costume politico.

Il disegno pone sotto accusa i parlamentari e aggredisce il prestigio dell'istituto parlamentare. Cessiamo di far opera denigratoria del Parlamento e dei suoi membri. Il discredito sul Parlamento si risolve in attentato alla stessa democrazia. Non è vero che vi siano nelle due Camere dei roditori implacabili, dei cupidi e rapaci incettatori di poltrone e prebende, famelicamente pervasi da sfrenate e frenetiche bramosie di ricchezze e di piaceri. Preferiamo la ipotetica sussistenza di qualche incompatibilità, purchè utile al Paese, al vilipendio contenuto in una proposta di legge che fa credere il nostro Parlamento un branco di avidi arraffatori o di fagociti dalle arche voratrici e dagli ingordi alvi o che denuncia, quanto meno, la volontà ascosa o manifesta di tramutare il Parlamento italiano in una massa di mestieranti politici o di funzionari di partito inevitabilmente avulsi dalla vita reale. Dobbiamo difendere la buona fama del Parlamento impedendo che da consesso di uomini, che operano nei più svariati settori della vita economica, civile, intellettuale e politica nazionale quale è, venga trasformato in un complesso di legislatori incapaci o ciabattieri quale potrebbe meritarsi soltanto una repubblica di insipienti o di straccioni. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere se non ritengano opportuno disporre con urgenza, in attesa del necessario coordinamento tra la finanza statale e la finanza locale, affinchè l'imposta di famiglia venga liquidata sullo stesso reddito accertato agli effetti dell'imposta complementare di Stato, giusta le norme stabilite dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25; e ciò allo scopo:

1) di non svalutare il principio morale e in conseguenza la portata pratica della stessa riforma Vanoni che la massa dei contribuenti ha di buon grado accettato;

2) di evitare l'attuale situazione illogica ed assurda di contribuenti tassati in modo diversissimo, ai fini dell'imposta complementare e ai fini dell'imposta di famiglia, a causa dei diversi criteri di accertamento seguìti, rigorosamente analitico per la prima, autonomo ed induttivo per la seconda, in quanto basato sul fallace ed elastico criterio dell'agiatezza, disposto dal decreto legislativo legge 8 marzo 1945, n. 62;

3) di non costringere i contribuenti alla continua e defatigatoria compilazione di denunzie che in sostanza hanno lo stesso scopo, benchè dirette ad Enti diversi;

4) di eliminare infine l'applicazione preventiva dell'ammenda, che contrasta con i princìpi generali di diritto punitivo, dato che essa dovrebbe essere applicata solo dopo avvenuta l'effettiva constatazione della infrazione (456).

CANALETTI GAUDENTI.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'interno: premesso che il prefetto di Messina ha recentemente preso il provvedimento di chiusura, per tre giorni, dei negozi di San Pietro Patti e ciò per punire i titolari di essi dell'atto di solidarietà compiuto verso gli operai edili in sciopero, chiede di conoscere se non consideri il provvedimento come odioso e fazioso, tenendo presente:

a) che lo sciopero, durato oltre 40 giorni, è stato provocato dall'imprenditore Pagano, il quale, oltre a pagare salari inferiori ai contratti, per un lungo periodo non pagò addirittura i salari;

b) che la giustezza e la legittimità delle richieste degli operai vennero riconosciute da tutte le autorità locali, compreso il Prefetto;

c) che lo sciopero ebbe così lunga durata solo ed esclusivamente per l'intransigenza dell'imprenditore;

d) che la stessa conclusione dello sciopero in sede di ufficio provinciale del lavoro documenta che gli operai, costretti allo sciopero, hanno con la loro azione tutelato oltre che i loro interessi, le leggi dello Stato (quelle riguardanti i contributi previdenziali);

e) che gli esercenti con il loro atto di solidarietà hanno dato prova di interpretare la vivissima simpatia di tutta la cittadinanza verso gli scioperanti ed hanno esercitato un loro sacrosanto diritto (2244).

FIORE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intenda intervenire per la soluzione del grave ed impellente problema circa i locali della scuola media « Visconti », la quale trovasi attualmente nei locali di palazzo Altieri, in via degli Astalli.

Tali locali non presentano nessuna garanzia di sicurezza per l'incolumità degli alunni e dei professori, sono oltremodo deficienti quanto alle più elementari esigenze d'ordine igienico e didattico e, in ogni caso, per la loro ristrettezza impongono il turno pomeridiano per ben due terzi delle classi, con grave disagio delle famiglie degli studenti (2245).

ZOTTA.

Al Ministro dell'interno, in merito ai gravi e deplorevoli incidenti di Rionero in Volture, nei quali una folla di sconsiderati riusciva a sopraffare e a disarmare i pochi carabinieri esistenti sul posto, nonostante la decisa ed encomiabile fermezza di costoro; per sapere quali provvedimenti abbia preso per punire i responsabili e quali intenda prendere per ristabilire l'ordine e la serenità nella popolazione, vivamente turbata dall'azione dei rivoltosi, i quali sono incoraggiati ed aizzati dalla faziosità dell'Amministrazione comunale (2246).

ZOTTA.

Al Ministro della difesa, perchè voglia accertare e sollecitamente far conoscere le cause del gravissimo incidente occorso alla aviolinea Cagliari-Roma, annunciando i provvedimenti che valgano a riconfermare la fiducia nei trasporti aeronautici nazionali, tanto importanti soprattutto per le comunicazioni delle isole col continente (2247).

PANETTI, SACCO, CORNAGGIA MEDICI, MARCONCINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde al vero la notizia relativa all'azione di protesta dei detenuti politici di Procida; le ragioni che l'hanno determinata e specialmente se — ancor oggi — i detenuti persistano nello sciopero della fame (2248-*Urgenza*).

FRANZA.

Al Ministero dell'industria e del commercio, per conoscere il criterio col quale vengono controllati i programmi di produzione e l'amministrazione delle industrie che ricevono sovvenzioni dallo Stato.

In particolare desidero conoscere l'azione svolta — o che intende svolgere — da codesto onorevole Ministero nei confronti della S.A. Nebiolo di Torino i dirigenti della quale, dopo aver rovinato una fabbrica la cui produzione era nota ed apprezzata in Italia ed all'estero, furono incriminati per gravi irregolarità amministrative.

L'incriminazione e l'arresto di alcuni amministratori portò alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione che impose un notevole numero di licenziamenti di operai ed impiegati, motivandoli colla necessità di aderire alla richiesta dell'Ente finanziatore per poter ottenere l'aiuto richiesto.

Ricevuto il finanziamento dallo Stato era giusto attendersi l'applicazione del piano di produzione stabilito per ottenere il finanziamento, invece si sono estromessi dalla Polizia i lavoratori delle fabbriche di Rivoli e Regina Margherita e i dirigenti della Nebiolo rifiutarono la richiesta dei lavoratori di sviluppare l'attività di questi due reparti nella sede di

Torino che sarebbe capace di ospitarli definitivamente.

Sono così circa trecento altri lavoratori in aggiunta dei 1.230 già licenziati, che restano privi di lavoro mentre nel piano di finanziamento governativo questi ultimi licenziamenti non erano previsti.

Si rende quindi indispensabile conoscere quale controllo il Ministero dell'industria esplica in modo particolare in questa fabbrica e quali disposizioni intende prendere perchè siano revocati almeno gli ultimi licenziamenti dei lavoratori dei reparti di Rivoli e Regina Margherita (2249-*Urgenza*).

ROVEDA.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali non è stato e non viene ancora provveduto acchè la posizione degli insegnanti già in scuole di carattere tecnico e di tirocinio — i quali ingiustamente, a seguito di disposizioni del passato regime, vennero equiparati al personale insegnante delle scuole di avviamento ed inquadrati nel gruppo A, ruolo B della gerarchia impiegatizia statale — sia revisionata nel senso di:

a) equiparare il cennato personale insegnante a quello dei ginnasi superiori;

b) di inquadrare gli insegnanti stessi nel ruolo A, come è stato fatto per i professori di lingue straniere;

c) di rendere possibile agli esclusi di venire immessi nei posti di ruolo speciale transitorio se non si vuole addirittura sistemare stabilmente negli istituti industriali quanti vi insegnano da più anni e che hanno conseguito una idoneità per cattedre di scuole medie superiori (2622).

MANCINI.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Desidero far presente che l'interrogazione da me presentata riguardante i detenuti politici di Procida ha carattere di urgenza. Pregherei il Governo di dichiarare quando intende rispondere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a dichiarare quando il Governo stesso potrà rispondere alla interrogazione con carattere d'urgenza presentata dal senatore Franza.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'interrogazione è rivolta al Ministro di grazia e giustizia, che io mi farò premura di informare del carattere d'urgenza della interrogazione stessa. Ritengo che il Ministro risponderà il più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. Domani due sedute, alle ore 10 e alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 (2306-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1945-46 (2639).

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione della proposta di legge:

Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

4. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

8. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,55).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti